Consiglio Nazionale dei Geologi

15 giugno 2021

il CROTONESE
BISETTIMANALE D'INFORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CROTONE

Bisettimanale

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Data 15-06-2021
Pagina 22
Foglio 1

Trekking

Al via escursioni storico geologiche per gli appassionati

La nuova stagione di trekking con visita ai Diapiri Salini e Gole del Fiume Vitravo organizzata da Italia Nostra, Sezione di Casabona e Valle del Neto partirà il prossimo 20 giugno con un'escursione storico-geologica dal carattere nazionale inserita nella XIII Giornata Nazionale delle Miniere promossa dall' Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale e che vede numerosi patrocini tra cui l'Ordine Nazionale dei Geologi, l'Associazione nazionale degli ingegneri minerari, Assorisorse e tante altre realtà ed enti di categoria. La sezione di Italia Nostra — Casabona e Valle del Neto sta puntando molto sulla promozione turistica della Valle del Vitravo che vede inserita ora, nel database nazionale dei geositi riconosciuti dall'ISPRA, il Geosito dei Diapiri Salini di Zinga. Tutto questo grazie al lavoro di collaborazione con il Prof. Rocco Dominici e la Dr.essa Mara Cipriani del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Unical, autori di alcuni studi sulle rocce di salgemma affioranti a Zinga nel comune di Casabona e dall'impegno del presidente della sezione di Italia Nostra di Casabona Filippo Brasacchio, dei due vice presidente Pasquale Aprigliano e Mario Cimieri, quest'ultimo geologo e rilevatore dell'area del Geosito e di tutti i soci della sezione. Inoltre da poco si è intavolata una collaborazione con il Gal Kroton che ha portato alla visita del Capitano Ultimo, in qualità di assessore regionale all'ambiente e del consigliere Flora Sculco. La sezione di Italia Nostra, composta per la maggiore da persone giovani e competenti ben presto pubblicherà il calendario con le uscite escursionistiche estive dopo aver riscosso un grande successo nell'estate del 2020 per portare alla conoscenza di tutti un luogo unico nel solo continente europeo. I Diapiri Salini di Zinga infatti, oltre ad essere unici in Europa per dimensione ed estensione custodiscono al loro interno la storia del Mar Mediterraneo che permette di fare un viaggio indietro nel tempo di ben 5,6 milioni di anni durante l'evento geologico de "La Crisi di Salinità del Messiniano". Per rimanere aggiornati sulle attività dell'associazione basta seguire la pagina facebook di Italia Nostra-Casabona e Valle del Neto o instagram italianostracasabona, dove vengono pubblicate periodicamente tutte le informazioni necessarie. Per partecipare all'escursione del 20 giugno alle 09.30 bisogna necessariamente prenotare chiamando i numeri indicati in locandina.

Polo di Cutro
Nuove iniziative per gli studenti
Anche un bus per portarli a scuola

024697

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ordine Nazionale Geologi

Ambient & Ambienti
LEGGIAMO INSIEME IL TERRITORIO

Contest fotografico per raccontare la Puglia dei geositi

ambienteambienti.com/contest-fotografico-per-raccontare-la-puglia-dei-geositi

Pubblicato il 15 Giugno 2021 By Redazione In Concorsi, RUBRICHE

15 giugno 2021

"Eterno movimento", Una delle foto vincitrici delle scorse edizioni del concorso

“Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” è il concorso di SIGEA e Ordine geologi Puglia alla sua 12ma edizione. Tre sezioni che mettono alla prova fantasia e sensibilità dei partecipanti. Scadenza il 30 settembre

Torna il concorso che racconta con le foto le bellezze geologiche della Puglia. “**Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia**” è infatti un appuntamento consolidato – ormai è alla sua 12ma edizione – organizzato anche quest’anno da SIGEA Sezione Puglia e Ordine dei Geologi della Puglia con l’intento di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei siti di interesse geologico (geositi) e i paesaggi geologici della Puglia.

Il concorso, che ha il patrocinio della regione Puglia, prevede tre **Sezioni**:

A. “Paesaggi geologici o geositi”
B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”
C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

La sezione A sarà dedicata ad immagini di luoghi, paesaggi, siti a valenza geologica dove gli elementi geologici o i singoli affioramenti hanno sviluppato forme di qualsiasi tipo e genere.
La sezione B sarà dedicata ad immagini di opere antropiche che si integrano nel contesto geologico o geomorfologico.
La sezione C sarà dedicata ad immagini di elementi paleontologici, sedimentologici e petrografici ripresi a dimensioni naturali o al microscopio.

La partecipazione al concorso è **totalmente gratuita**. Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei "paesaggi geologici" della Puglia; riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro e irripetibile di forme e ombre che solo la natura riesce a creare.

Le foto dovranno essere inviate entro il **30 settembre 2021** seguendo le istruzioni disponibili sui siti web degli organizzatori. Info: foto.paesaggi.puglia@gmail.com. Le prime 12 foto selezionate andranno a illustrare il calendario SIGEA 2022. Agli autori dei 12 scatti andranno buoni acquisto di 100 euro.
La premiazione, la cui data sarà comunicata sui siti web degli organizzatori, avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

Qui il regolamento e le modalità di partecipazione

Qui il modulo di partecipazione

Info:
"Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia"
c/o Ordine dei Geologi della Puglia via Junipero Serra, 19 – 70125 Bari
tel. 080.5484811 – fax 080.5484042

Silvio Spizzico (Ordine dei Geologi della Puglia) – E-mail: info@geologipuglia.it
Vincenzo Iurilli (SIGEA Sezione Puglia) – E-mail: foto.paesaggi.puglia@gmail.com

IL TIRRENO

«Serve un piano d'intervento per prevenire nuove frane»

iltirreno.gelocal.it/piombino/cronaca/2021/06/14/news/serve-un-piano-d-intervento-per-prevenire-nuove-frane-1.40391050

14 giugno 2021

Occorrono risorse economiche per la tutela di un territorio soggetto al fenomeno In attesa dell'intervento definitivo, sulla strada si transita a senso unico alternato

Stefano Bramanti

MARCIANA. «Occorre un piano d'intervento sull'isola, con adeguate risorse finanziarie, per attuare la tutela ambientale e la prevenzione. Altri episodi franosi importanti, come quello di Campo Lo Feno, sono sempre possibili».

Lo afferma **Paolo Barsotti**, dello Studio Ingeo di Lucca, l'ingegnere che ha firmato il progetto di risanamento della zona colpita, in cui i lavori più importanti inizieranno a breve per finire in autunno, dopo la creazione della barriera paramassi posta sotto le zone di distacco e crollo. Barsotti è uno dei massimi esperti di eventi franosi a livello nazionale e in particolare dell'anello occidentale isolano. Ha documenti e memorie su accadimenti simili, risalenti alla fine degli anni Novanta del Novecento.

«Ho dati storici sulle precedenti frane – racconta – La frana di Campo Lo Feno è avvenuta in una zona dove non si era intervenuti; gli studi condotti prima del 1998 non la classificavano tra le più urgenti. Comunque gran parte della Sp 25 "Anello occidentale dell'Elba" è a rischio. La frana di sei mesi fa è stato un evento molto rilevante, tra i

peggiori avvenuti nell'Elba dell'ovest per i danni che avrebbe potuto procurare anche in termini di vite umane. Ma è successo di domenica e in quel periodo il transito era ridotto, anche dalle restrizioni anti Covid-19».

«Sono crollati elementi con massa ben oltre le 10 tonnellate e due blocchi granitici – dice Barsotti – che hanno superato la provinciale, finendo nella proprietà dell'avvocato Chiarelli, sono oltre le 15 tonnellate. Tutto ciò la dice lunga sull'effettiva urgenza di intervento che ci sarebbe stata e per questo motivo mi risulta che la Provincia si sia subito rivolta alla Regione, per avere finanziamenti (il costo complessivo dell'intervento era di circa 650mila euro, *ndr*). Erano rimasti instabili, sui due ammassi sopra la strada, numerosi altri elementi lapidei di roccia granitica. Purtroppo un percorso celere non è stato possibile: da una parte perché la Provincia non aveva le risorse necessarie, mentre la Regione ha finanziato l'intervento tramite le vie ordinarie e non d'urgenza. Io avevo predisposto il progetto esecutivo necessario alla fine di dicembre – prosegue – al di là dei lavori di somma urgenza immediati, che la provincia ha comunque stanziato. Con un intervento rapido, da gennaio ad aprile, quindi con la Toscana in zona rossa per la pandemia, si sarebbe risolto tutto senza disturbare più di tanto il traffico, con lavori finiti molto prima. Invece abbiamo dovuto prolungare i lavori "in somma urgenza" per garantire un minimo di vigilanza e far passare, sotto la nostra responsabilità ogni giorno i bus scolastici e con un protocollo speciale i mezzi di soccorso, in attesa dell'intervento definitivo che partirà a giorni».

Il tecnico accenna alle cause delle frane: spesso sono gli agenti atmosferici a innescarle, ma esistono concause come l'alterazione degli elementi lapidei esistenti nei versanti del monte Capanne, possono accadere disgregazioni e l'apertura di lesioni, con reazioni chimiche che provocano il distacco, in certe condizioni. «E l'episodio di Campo Lo Feno – precisa Barsotti – è avvenuto senza condizioni meteorologiche avverse particolari. Ciò vuol dire che qualsiasi momento è buono perché si ripetano situazioni di instabilità. Se pensiamo alla mole di traffico in estate, con il flusso turistico, una nuova frana potrebbe determinare gravi rischi. Ma anche d'inverno esistono i movimenti degli abitanti che vanno al lavoro o altrove, poi scuolabus, mezzi pubblici, quindi il pericolo esiste»".

E Barsotti segnala le aree rocciose colpite da precedenti fenomeni franosi, come alla Punta del Timone, Punta Nera, Infernaccio, Ciglio Rosso e altre, per cui esistono monitoraggi realizzati per avere il controllo di quelle zone, ovvero delle opere realizzate. Sistemi in cui in caso di movimenti delle rocce scatta un semaforo rosso che blocca il passaggio, per prudenza, e in tal caso si prendono altri provvedimenti. A oggi non sono avvenuti allarmi, segno che gli interventi fatti nel passato hanno raggiunto il loro obiettivo.

Infine Barsotti consiglia di predisporre un piano d'intervento, con risorse economiche per tutela e prevenzione, perché lo stato di pericolo permane su vasti tratti. «Non esiste solo la fatalità in questo settore – sostiene – e bisogna anticipare i problemi. Infatti, il documento "Il rischio idrogeologico in Italia" , elaborato dal ministero dell'Ambiente, dice che l'entità del dissesto idrogeologico in Italia ha 6.633 comuni, 1'81,9%, da considerarsi esposti a rischio idrogeologico». —

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGGIORNAMENTO: VULCANO DÀ SPETTACOLO,TRABOCCO LAVICO DA SUD-EST

95047.it/aggiornamento-vulcano-da-spettacolotrabocco-lavico-da-sud-est

redazione 14 Giugno 2021

AGGIORNAMENTO INGV 23.32

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle telecamere di sorveglianza si osserva dalle 21:10 circa UTC un ulteriore incremento dell'attività stromboliana al Cratere Sud-Est.

In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta da tale attività si disperde in direzione SE. Inoltre si osserva un
trabocco lavico dal fianco meridionale del Cratere di Sud-Est che si propaga in direzione sud-ovest.

Vento da Nord a Sud con probabile caduta cenere vulcanica sulle zone di Aci Bonaccorsi,Trecastagni, Parte di Nicolosi,Pedara, Viagrande, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,Gravina di Catania.

Contestualmente all'incremento dell'attività stromboliana si osserva un ulteriore aumento dell'ampiezza media del tremore vulcanico nel livello alto.

La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico permane nell'area del Cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2900 m al di sopra del livello del mare. Anche l'attività infrasonica ha mostrato un incremento sia nel tasso di accadimento degli eventi che nella loro ampiezza.

Gli eventi risultano localizzati nell’area del Cratere di Sud-Est.
Dall’ultimo aggiornamento non si osservano variazioni significative nelle serie temporali

---

E’ in corso da un paio di minuti l’ennesimo parossismo dell’Etna.

Vento da Nord verso Sud. Eventuale ricaduta, interesserà probabilmente Trecastagni, Pedara, Viagrande, Tremestieri, San Giovanni La Punta e limitrofi.

INGV COMUNICATO 22.56

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle ore 22.20 circa, si osserva un repentino incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, che produce continua emissione di cenere che si disperde in area sommitale. I prodotti dell’attività stromboliana superano l’orlo craterico ricadendo lungo i versanti del cratere.
L’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un repentino incremento intorno alle 22.00 portandosi sui livelli alti, dove tuttora permane. La localizzazione del centroide delle sorgenti si pone nell’area del cratere di Sud Est ad una quota di circa 2900 m sopra il livello del mare. L’attività infrasonica non mostra variazioni significative e si mantiene su livelli bassi.

Dall’ultimo aggiornamento non si osservano variazioni significative nelle serie temporali delle stazioni di monitoraggio delle deformazioni del suolo.

Urbanistica 15 Giugno 2021

Alta Velocità in tutta Italia: tempi e lotti della grande sfida del Pnrr

di Giorgio Santilli

In breve

L'Ance calcola che dei 22 miliardi di investimenti in opere civili finanziati con fondi europei soltanto 9 miliardi devono ancora essere aggiudicati

La missione 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alimenta gli investimenti nelle infrastrutture «per una mobilità sostenibile» con una spesa di 25,4 miliardi finanziata dai fondi europei (24,77 alla rete ferroviaria e 0,63 alla intermodalità e alla logistica integrata) cui vanno aggiunti 6,06 miliardi finanziati previsti dal fondo complementare nazionale (istituito dal decreto legge 59/2021), per un totale di 31,46 miliardi: 27,97 alla rete ferroviaria e 3,49 a intermodalità e logistica integrata.
Ma questi numeri - contenuti nel Recovery Plan inviato a Bruxelles - non bastano ancora per completare il quadro finanziario dell'intervento infrastrutturale che il governo promette all'Unione Europea e agli utenti della ferrovia in Italia (soprattutto al Sud) il sostanziale allargamento della rete ferroviaria ad Alta velocità. È la sfida più impegnativa del Recovery Plan quella di superare un trasporto ferroviario diviso in Italia fra aree di Serie A e aree di Serie B. Proprio a questo scopo ancora il decreto legge 59/2021 destina altri 10,35 miliardi di risorse nazionali per completare il finanziamento della Verona-Padova (950 milioni) e della Salerno-Reggio Calabria. La ragione di questa corsia parallela è che finanziamenti e lavori per completare queste due opere arriveranno rispettivamente fino al 2029 e al 2030, quindi fuori della scadenza europea del 2026.
Se si vuole dare, quindi, il totale delle risorse europee e nazionali collegate al Pnrr per le infrastrutture per la mobilità sostenibile si deve parlare di 41,81 miliardi.
Ma torniamo alla prima dimensione, quella dei fondi europei, per cui il Pnrr fornisce una timetable vincolante a tutti gli effetti, anno per anno, opera per opera (è riprodotta nei grafici a fianco per le principali voci di investimento), pena la perdita delle risorse.
Sono fondi prevalentemente destinati al settore delle costruzione e degli appalti di lavori pubblici, che saranno gestiti quasi esclusivamente da Rete Ferroviaria Italiana: 2.261 milioni da contabilizzare nel biennio 2020-2021, 2.825 nel 2022, 2.944 milioni nel 2023, 5.464 milioni nel 2024, il picco di spesa di 5.851 milioni nel 2025 e la chiusura a 5.421 milioni nel 2026.

L'Ance calcola che dei 22 miliardi di investimenti in opere civili finanziati con fondi europei soltanto 9 miliardi devono ancora essere aggiudicati. Gli altri, quindi, la grande maggioranza, hanno già un appaltatore e vanno accelerati in fase di progettazione esecutiva/esecuzione. Viceversa, le opere finanziate con fondi nazionali sono in gran parte ancora da affidare, a partire ovviamente dai sei lotti in cui sarà suddivisa la Salerno-Reggio Calabria, di cui tre finanziati (si veda l'articolo nella pagina successiva).
Ma che Italia ad Alta velocità ci lasceranno questi investimenti?
«L'obiettivo concretamente raggiungibile - afferma lo studio di prefattibilità della Salerno-Reggio Calabria inviato da Rfi in Parlamento - può essere sintetizzato in un tempo di accesso a Roma da tutte le principali città dell'Italia peninsulare dell'ordine delle 4 ore e mezza, valore paragonabile a quello dei servizi AV provenienti da Torino». Obiettivo che, almeno per Reggio Calabria, non potrà essere centrato prima del 2030. Stesso discorso vale per il completamento della Verona-Padova.
Sarebbero concluse entro il 2026, invece, il terzo valico dei Giovi e il collegamento Liguria-Alpi, la Napoli-Bari, l'ammodernamento delle linee trasversali, la Verona-Fortezza.
La mappa dei nuovi tempi di percorrenza è presente nell'analisi costi-benefici inserita da Rfi nel Pnrr. Restano fermi, ovviamente, i tempi sulla Torino-Roma-Napoli, complessivamente cinque ore.
Queste le altre linee. Da Genova sarà possibile arrivare sia a Torino che a Milano in un'ora anziché l'attuale ora e quaranta minuti. Da Bologna al Brennero riduzione da 4 a 3 ore. Per la Roma-Ancona la "promessa" di Rfi è di scendere da 3 ore e 24

minuti a 2 ore e 30. Da Roma a Pescara si scenderebbe da 4 ore e 30 minuti a 2 ore e 30 minuti, con un vantaggio anche nella frequenza di convogli garantiti, soprattutto su singole tratte della linea. Da Napoli a Bari la riduzione è da 3 ore e 53 minuti a 2 ore e 30 minuti. Della Salerno-Reggio Calabria si è detto, l'obiettivo è scendere da poco meno di 5 ore a 4.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Il Commento | Urbanistica 15 Giugno 2021

Pnrr: piano italiano ambizioso, incognite tempi e manutenzioni

di Romain Boccognani *

Il piano di infrastrutture per la mobilità sostenibile della Missione 3 è indubbiamente il più ambizioso tra i piani infrastruttturali previsti nei Recovery Plan dei 27 Paesi dell'Ue. Con 28 miliardi di euro, il piano italiano vale più dei piani infrastrutturali di Francia, Germania e Spagna messi insieme (21 miliardi). Ma allo stesso tempo è il piano che presenta più insidie dal punto di vista dell'attuazione.

L'obiettivo è dotare il Paese di un sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, recuperando parte del gap infrastrutturale accumulato negli ultimi 15 anni. Un gap generato prima dai continui tagli agli investimenti e poi dall'incapacità a rimettere in moto la macchina degli investimenti, pur in presenza di ingenti fondi disponibili.

Dalle infrastrutture ricomprese nel Pnrr si attende un forte contributo al rilancio dell'attività nelle costruzioni e dell'economia: per il Governo la missione 3 è quella che attiverà maggiormente l'edilizia e la sua lunga filiera.

Riuscire in questa sfida però è tutt'altro che scontato. La scelta dell'Esecutivo è stata infatti quella di giocare in modo aperto la partita delle infrastrutture. E neanche sul terreno più facile.

Innanzitutto, dopo le anticipazioni di dicembre sull'assenza di risorse addizionali, al piano infrastrutturale è stata assegnata una fetta importante di risorse aggiuntive che daranno luogo a nuovi appalti: 17 miliardi di cui 11,1 a valere sui fondi Ue, da spendere inderogabilmente entro il 2026.

Nel piano, sono state poi inserite molte opere, anche di grandi dimensioni, con progetti – a volte di fattibilità - ancora da approvare e quindi con tempi di attuazione presumibilmente non compatibili con le scadenze fissate da Bruxelles. Una scelta fatta anche a discapito degli interventi di manutenzione, più rapidi nella realizzazione e facilmente rintracciabili in modo diffuso nei programmi di interesse degli enti locali previsti in altre missioni del Pnrr.

I protagonisti della sfida contro il tempo sono per metà grandi progetti ferroviari - Circonvallazione di Trento, Roma-Pescara, Orte-Falconara e per alcuni lotti la Palermo-Catania e la Napoli-Bari – e per metà programmi di opere di medio-piccola dimensione come quelli sulle linee regionali o sulle stazioni e ferrovie nel Sud.

Serve correre quindi. Ma solo per alcuni di questi progetti i recenti decreti hanno previsto incisive misure di accelerazione delle fasi a monte della gara, dove di solito si concentrano i principali ritardi. Mancano ad esempio misure di snellimento della fase di programmazione interministeriale.

La Cabina di regia del Pnrr dovrà monitorare con attenzione l'avanzamento del piano ed essere pronta anche a rivedere l'elenco dei progetti. Con la consapevolezza di disporre, in ultima istanza, anche di un'exit strategy perché il piano infrastrutturale è finanziato con la parte Prestiti del Recovery e quindi potrebbero subentrare ai nuovi progetti previsti oggi anche vecchi progetti "non addizionali".

** Vicedirettore nazionale Ance*

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Notizie Bandi 15 Giugno 2021

Superbonus, Rpt: bene le procedure facili ma ora serve la proroga

di Giorgio Santilli

In breve

Zambrano: «Ai professionisti la norma va bene così e non c'è un eccesso di responsabilità perché non ci si chiede più di fare la verifica di doppia conformità»

Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e coordinatore della Rete delle professioni tecniche (Rpt), parla con parole chiare e nette nel corso dell'audizione sul decreto semplificazioni alla Camera: la procedura semplificata per il Superbonus, prevista dall'articolo 33 e imperniata sulla Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila), «va bene così com'è», dice, respingendo letture distorte o capziose su presunti sovraccarichi di responsabilità per i professionisti.
«Ai professionisti la norma va bene così -ripete - e non c'è un eccesso di responsabilità perché non ci si chiede più di fare la verifica di doppia conformità sulla regolarità dell'immobile e al tempo stesso non c'è alcuna possibilità di sanare irregolarità dell'immobile con la procedura relativa ai lavori del Superbonus. C'è una neutralità del Superbonus rispetto agli eventuali abusi dell'immobile ed è un principio giusto», chiarisce Zambrano, rispondendo al relatore del provvedimento in commissione Ambiente, Roberto Morassut, anche lui preoccupato di mettere agli atti la posizione di chi poi lavora concretamente sul campo con la procedura. Proprio per questo l'audizione di Zambrano risulta fondamentale: tutti quelli che cercano appigli in questi giorni per smontare la procedura facile fondata sulla Cila non ne trovano nelle parole del presidente degli ingegneri.
«Semmai - aggiunge Zambrano - due altre cose è necessario fare: la prima è doverosa e andrebbe fatta subito, la proroga del Superbonus al 2023. Non si può attendere la legge di bilancio perché servono due anni per fare lavori condominiali di un certo peso e la proroga in legge di bilancio rischia di arrivare tardi e creare incertezze che frenano anziché aiutare».
Sempre sul 110%, Zambrano propone di consentire gli interventi anche con un solo salto nella classificazione energetica nei centri storici, «dove le Sovrintendenze fanno opposizione al cappotto termico». E anche una sorta di «ravvedimento operoso» per rettificare in tempo attestazioni che presentino errori formali.
Il secondo tema che Zambrano pone va oltre il Superbonus e lui stesso lo presenta come un tema delicato che «merita una riflessione». Parte ancora dalla verifica di doppia conformità, che è stata eliminata per il 110% «ma andrebbe eliminata del tutto, perché non ha senso chiedere di abbattere una costruzione che oggi è legittima in base agli strumenti urbanistici per ricostruirla come era in passato. Oggi abbiamo strumenti di misurazione precisi al millimetro che non esistevano in passato».

Ma il tema è più ampio e riguarda tutte quelle difformità che non si riescono a regolarizzare per una rigidità formale delle norme oppure perché le domande di condono sono state presentate ma non arrivano mai al traguardo. «A noi non interessa se viene approvato o no un condono - dice Zambrano - ma se un condono è stato fatto bisogna avere la possibilità di portarlo fino in fondo. Atrimenti rischiamo di non poter intervenire con il Superbonus su tanti immobili che hanno difformità in corso di regolarizzazione e sprecheremmo un'occasione». Quanto alla rigidità delle norme, i professionisti chiedono di «ampliare dal 2 al 3% il margine di tolleranza rispetto alle difformità, come hanno già fatto quattro regioni».

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Urbanistica 15 Giugno 2021

Superbonus: case di cura, il rebus dei dati complica l'accesso al 110%

di Antonio Iovine

In breve

La modalità di calcolo prevista dal Dl Semplificazioni si scontra con un problema: non è chiaro quale superficie media vada utilizzata

Problemi applicativi per la nuova modalità di calcolo dedicata al Terzo settore.
Il decreto legge Semplificazioni (articolo 33, n. 77 del 31 maggio 2021) ha aggiunto all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), che disciplina il superbonus, il comma 10 bis, che ne estende l'applicazione alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Più precisamente si tratta di «Collegi e convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme» (cat. B/1); «Case di cura ed ospedali senza fine di lucro» (cat. B/2)"; «Case di cura ed ospedali con fine di lucro» (cat. D/4).
Si tratta di unità immobiliari normalmente molto estese, per le quali le consistenze iscritte in catasto sono rapportate al metro cubo (categorie ordinarie B/1 e B/2) o sono assenti (categoria speciale D/4).
Tuttavia per il riconoscimento è necessario che i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che, in presenza di Consiglio di amministrazione, i membri non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Il bonus è riconoscibile anche in caso di immobile posseduto come nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito registrato.

Per stabilire il limite di spesa ammesso alle detrazioni rispetto al meccanismo previsto per le unità abitative, il legislatore ha previsto che questo si ottenga moltiplicando il limite di spesa previsto per unità abitativa per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle Entrate.
Il meccanismo di calcolo, benchè apparentemente semplice, desta qualche perplessità pratica applicativa, dal momento che il dato di superficie media di un'unità abitativa immobiliare rilevabile dal Rapporto Omi (disponibile sul sito web istituzionale dell'agenzia delle Entrate) non è univocamente individuabile in relazione al testo letterale della disposizione.
Più precisamente, il Rapporto immobiliare dell'anno 2021 riporta la superficie media nazionale delle abitazioni compravendute a livello nazionale in 107,5 metri quadrati; ma la stessa tabella (n. 4 del rapporto) fornisce anche dati disaggregati per macro-aree (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole) e differenziati tra Comuni capoluogo e non capoluogo.
Inoltre, nel rapporto è presente anche la tabella (n. 33) che espone in chiaro direttamente la superficie media per otto grandi città. Sorge pertanto il dubbio sulla superficie da utilizzare, se quella media nazionale o quella specifica di macroarea/capoluoghi o del Comune, quando esposta.
L'incidenza sul calcolo non appare trascurabile; il massimo discostamento relativo si ha per il Comune di Milano, dove la superficie media è mq. 81,3 cioè circa il 25% inferiore alla media nazionale. Altro dubbio può riguardare l'anno del Rapporto immobiliare da prendere in considerazione, se l'ultimo disponibile alla data di entrata in vigore della norma o alla data di inizio lavori/contabilizzazione.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Appalti 15 Giugno 2021

Dl Semplificazioni, rafforzato l'intervento sostitutivo per l'esecuzione dei contratti del Pnrr

di Stefano Usai

In breve

Prevista la sostituzione del responsabile inerte non solo a richiesta ma anche d'ufficio

Merita un ulteriore approfondimento la previsione del cosiddetto intervento sostitutivo (art. 50, comma 2 del DL 77/2021) negli appalti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal Pnrr, nonché dalle risorse del Pnc, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. In primo luogo, per quanto concerne l'ambito oggettivo e, quindi, sull'approccio concreto della fattispecie prevista nella legge 241/1990 ora anche rafforzata dalle previsioni contenute nell'articolo 53 dello stesso decreto legge.

La fattispecie

La previsione della sostituzione del funzionario inerte, in relazione alla ritardata adozione del provvedimento amministrativo, risale al 2012 (Dl 5/2012 convertito dalla legge 35/2012) con l'integrazione dell'articolo 2, commi 9-bis e seguenti della legge 241/1990. La previsione originaria (fino al 31 maggio 2021) prevedeva la possibilità dell'interessato di richiedere alla Pa, a un funzionario individuato dall'amministrazione, la conclusione del proprio procedimento amministrativo e l'adozione del provvedimento finale in caso di acclarato ritardo/inerzia.

Con la modifica apportata con l'articolo 53 del Dl 77/2021, si rafforza l'istituto con la possibilità di adibire a tale funzione direttamente (anche) una unità organizzativa ma, soprattutto, si prevede non solo una possibile sostituzione del responsabile inerte a richiesta ma anche d'ufficio una volta, evidentemente, determinatosi il ritardo nel procedimento. In questo senso, la riscrittura del nuovo comma (9-ter dell'articolo 2 della legge 241/1990) prevede espressamente che «decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (...) il responsabile o l'unità organizzativa (...), d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude» portando a conclusione «il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario». Questa previsione, ora, riguarda anche gli appalti collegati alle disposizioni sulla ripresa economica finanziati in tutto o in parte dai relativi provvedimenti.

L'ambito oggettivo di applicazione

Circa l'ambito oggettivo di applicazione delle nuove previsioni, fermo restando che si deve aver riguardo agli appalti finanziati totalmente o parzialmente con il Pnrr, Pnc e fondi strutturali della Ue, la norma sembra effettivamente riferirsi solo agli atti e al momento civilistico dell'esecuzione dei contratti. Analizzando, in particolare, il secondo comma dell'articolo 53 del Dl 77/2021, emerge che il funzionario sostituto può essere attivato o deve attivarsi in caso di ritardo e mancato rispetto dei termini per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, i termini della stipula, salvo diversa volontà delle parti, è fissato in 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione (che si determina post verifica positiva dei requisiti dell'appaltatore).

Ulteriore fattispecie di sostituzione, su domanda o d'ufficio, è prevista per il caso di violazione dei termini per la «consegna dei lavori». L'inciso ultimo, chirurigico, sembra limitare ulteriormente l'ambito applicativo della norma escludendo servizi e forniture.

Da notare che proprio i provvedimenti emergenziali (articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 120/2020) in realtà generalizzano, senza necessità di motivazione, la consegna in via d'urgenza dei lavori (e dell'esecuzione dei contratti di beni e servizi) in assenza, quindi, di contratto.

Una conferma, circa l'ambito di applicazione della prerogativa al solo momento civilistico e ai lavori, del resto, viene anche dalla previsione della sostituzione del Rup inerte nel caso di mancata nomina del collegio consultivo tecnico. La norma

correlata, articolo 6 della legge 120/20200, primo comma (adeguato alle modifiche apportate con il Dl 77/2021) ora prevede che «fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35» del Codice «è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data (...)». Disposizione, pertanto, che riguarda i soli lavori pubblici sopra soglia comunitaria.

Stesso ambito oggettivo, lavori sopra soglia, si rinviene - per la previsione della sostituzione – in caso di ritardo nel compimento degli atti e delle attività relativi alla sospensione dell'esecuzione dell'opera (articolo 5 della legge 120/2020). Si tratta, pertanto, di interventi che si collocano o ad avvio della fase civilistica (la sostituzione per il ritardo nella stipula del contratto) oppure atti/adempimenti relativi alla fase dell'esecuzione vera e propria.

Anche la seconda parte della norma contiene un riferimento al mancato rispetto dei termini, che può determinare quindi l'intervento sostitutivo a domanda o d'ufficio, relativamente ad atti «anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazione relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC».

É pur vero che l'esecuzione, e più in generale gli obiettivi di ripresa e realizzazione degli investimenti finanziati con il Recovery passa, ovviamente, anche attraverso la prima fase pubblicistica che porta all'aggiudicazione dell'appalto.

É chiaro che ritenere applicabile l'istituto della sostituzione, addirittura automatica, anche alla fase pubblicistica significa affermare una particolare intensità delle nuove disposizioni imponendo al Rup di specificare già in fase di bando di gara/lettera di invito (se non anche già nell'avviso pubblico a manifestare interesse) la prerogativa in parola in modo che gli interessati possano sollecitare la definizione del procedimento. Altresì vero che una simile interpretazione parrebbe anche coerente con la stessa natura dell'istituto, come detto, previsto nell'ambito della legge sull'azione amministrativa (legge 241/1990).

Conclusioni

Se l'interpretazione si attestasse in questo senso, non può tacersi il fatto che la stessa legge 120/2020, come noto, pone dei termini per l'aggiudicazione degli appalti calibrandoli sull'importo. Nel caso in cui sia possibile l'affidamento diretto, ad aggiudicazione occorre giungervi entro due mesi, nel caso di importi relativi alla procedura negoziata entro 4 mesi e nel caso della procedura ad evidenza pubblica (nel sopra soglia comunitario) entro 6 mesi.

Termini che, ulteriore questione che dovrebbe essere definitivamente chiarita, decorrono dall'atto che avvia il procedimento amministrativo. Atto che la stessa legge 120/2020 identifica con la determina a contrarre (o atto equivalente). Puntualizzazioni che vengono confermate anche dal DLl 77/2021 che ribadisce la distinzione tra procedimento amministrativo, che nel caso dell'appalto prende avvio con la determina a contrarre, e procedura, che invece prende avvio con la pubblicazione del bando o l'invio della lettera di invito (articolo 51, comma 3 che dispone in tema di applicazione delle modifiche apportate al Dl 76/2020).

Al contrario, consente di propendere verso una lettura (che appare, per il momento preferibile) limitata/relativa della possibilità di sostituire i responsabili inerti in relazione alla sola fase civilistica, oltre al riferimento normativo alla esecuzione o ad atti relativi all'esecuzione dei contratti, il fatto che sulla questione dei termini di aggiudicazione e sulla necessità del rispetto, a carico dei Rup, già interviene la stessa norma della legge 120/2020 (articoli 1 e 2 della legge). Dettaglio da non sottovalutare considerato che l'eventuale ritardo sul tempo di aggiudicazione può determinare la responsabilità erariale per il Rup, se il danno determinato e il ritardo sono imputabili alla sua inerzia. Circostanza, quindi, che appare sufficiente a sollecitare una tempestiva conclusione della fase pubblicistica.

In ogni caso, oggettivamente, i tempi di aggiudicazione sono contingentati dalle norme codicistiche (articoli 32 e 33), pertanto una eventuale richiesta di sostituzione del Rup inerte dovrebbe riguardare i momenti endoprocedimentali particolari, ad esempio, adottata la determina a contrarre, l'invio della lettera di invito, la verifica delle offerte eccetera su cui può essere sufficiente un presidio interno alla stazione appaltante da parte dello stesso responsabile di servizio.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Fisco e contabilità 15 Giugno 2021

Accertamento dei contributi a rendicontazione «rivisto» dal Pnrr

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

In breve

Sarebbe necessario che lo Stato assumesse la funzione di garante della riscossione effettiva delle somme

In attesa che la Commissione europea approvi definitivamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali si interrogano sulla possibilità di riuscire a spendere in modo effettivo gli eventuali finanziamenti che saranno loro assegnati. Ma quali sono i motivi che hanno spesso impedito l'effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione sia da parte europea che a livello nazionale o regionale e che il Governo si è impegnato a rimuovere?

Lasciando da parte le croniche carenze di organico, che il Governo si è ripromesso di risolvere con l'emanazione del Dl 9 giugno 2021 n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pa), concentriamo l'attenzione sugli aspetti contabili e finanziari che andrebbero analizzati e risolti.

L'articolo 15 del Dl 31 maggio 2021 n. 77 introduce la possibilità di accertare le risorse del Pnrr e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sulla base della formale deliberazione di riparto o di assegnazione del contributo al singolo ente, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante che, nel Dlgs 118/2011, rappresenta requisito essenziale per supportare giuridicamente l'accertamento contabile. In questo modo viene garantita una maggiore celerità nell'utilizzo dei fondi, dato che gli enti beneficiari potranno avviare le procedure di spesa accertando subito le somme, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti dal medesimo provvedimento amministrativo.

Il punto 3.6, Pc allegato 4/2, prevede che l'entrata da contributi a rendicontazione venga accertata sulla base dell'emanazione del provvedimento di impegno e imputata:

a) in caso di enti non armonizzati, agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del proprio cronoprogramma;

b) in caso di enti armonizzati:

a. agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato, sulla base del proprio cronoprogramma, nel caso sia prevista una rendicontazione annuale;

b. agli esercizi previsti nel provvedimento di assegnazione dell'ente erogante, in caso di rendicontazione non annuale.

La norma in esame, se da un lato fornisce validità giuridico-contabile al provvedimento di assegnazione, dall'altro vincola l'esigibilità delle somme alle tempistiche previste nel medesimo provvedimento, senza alcun riguardo per il cronoprogramma di spesa del beneficiario. Il rischio, quindi, è che se l'ente non riesce ad adattare l'andamento della spesa ai tempi di erogazione del contributo, sarà costretto ad anticipare le risorse in termini di competenza.

La problematica principale, tuttavia, è e rimane collegata alla liquidità e cioè ai tempi di erogazione del contributo. Nel caso del Pnrr, infatti, si assisterà all'assegnazione di contributi anche importanti rispetto al valore dei bilanci dell'ente assegnatario. In questi casi, sarebbe necessario che lo Stato assumesse la funzione di garante della riscossione effettiva delle somme perché, altrimenti, gli enti più piccoli potrebbero non avere la capacità finanziaria di erogare anticipazioni o di poter ottenere prestiti di liquidità con rilascio di delegazione di pagamento.

La possibilità di accertare e di gestire per competenza e per cassa i contributi dipenderà dalla piena e consapevole collaborazione tra enti pubblici e dala conoscenza delle attuali regole contabili, che rappresentano, a volte, un ostacolo all'effettiva realizzazione degli obiettivi degli enti locali.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Personale 14 Giugno 2021

Il decreto Brunetta libera le carriere: progressioni verticali senza concorso

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

In breve

Va chiarito se le nuove regole entrano in vigore subito o con il rinnovo dei contratti

Il decreto legge sul «reclutamento» (Dl 80/2021) si occupa anche di valorizzazione del personale e di riconoscimento del merito, temi da sempre molto cari all'attuale ministro per la Pa Renato Brunetta. Viene riscritta la disciplina delle progressioni economiche e di carriera, ma più che di novità si può parlare di un ritorno al passato.

Innanzitutto il provvedimento dispone, all'articolo 3, la suddivisione dei dipendenti in almeno tre aree funzionali, con l'aggiunta di una quarta definita di elevata qualificazione, rimettendo al contratto nazionale l'individuazione concreta di queste aree.

All'interno della stessa area, per la progressione comunemente definita orizzontale, si deve rispettare il criterio della selettività, già presente in passato; gli interpreti istituzionali l'hanno declinato come obbligo di riservare la progressione a una quota non superiore al 50% degli aventi diritto. Il decreto individua poi due criteri sulla base dei quali è possibile riconoscere la progressione: le capacità culturali e professionali e la qualità dell'attività svolta e dei risultati ottenuti. Su questo non ci sono modifiche rispetto al passato, anche se la materia, fino ad oggi, era di competenza dei contratti collettivi per effetto dell'articolo 23 del Dlgs 150/2009. Resta il problema di determinare l'arco temporale al quale far riferimento per la valutazione del dipendente, che potrebbe variare dall'anno al quale la progressione si riferisce al triennio precedente, ipotesi quest'ultima attualmente prevista per gli enti locali. A questo punto, per riconoscere il premio, è necessario attribuire una fascia di merito. Il pensiero non può che correre a quanto a suo tempo era previsto dall'articolo 19 del decreto Brunetta, abolito dalla riforma Madia.

Per le progressioni tra le aree, cosiddette verticali, il decreto ribadisce l'obbligo dell'adeguato accesso dall'esterno ai posti pubblici, quantificato come almeno il 50% delle posizioni disponibili. Sembra che il calcolo vada effettuato con riferimento al complesso dei posti che si intendono coprire, superando l'ostacolo della suddivisione in categorie o, peggio ancora, in profili professionali. Soddisfatta questa condizione, per le progressioni verticali non si deve più ricorrere alla riserva nei concorsi pubblici, ma viene attivata una procedura interna comparativa che non richiede il superamento di prove particolari da parte del dipendente ma che si fonda sull'analisi di una serie di fattori: la valutazione dell'ultimo triennio, l'assenza di procedimenti disciplinari, i titoli professionali e di studio oltre a quello richiesto per l'accesso e gli incarichi attribuiti. Anche per questo istituto si ritorna a una forma di selezione ancor più semplificata rispetto al percorso previsto dagli ordinamenti professionali dei comparti, che, in sostanza, si traducevano in concorsi riservati al personale interno all'amministrazione.

Per entrambe le progressioni resta il problema della decorrenza delle nuove disposizioni. Sono immediatamente applicabili o bisogna attendere i nuovi contratti nazionali che rileggano l'ordinamento professionale?

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Appalti 14 Giugno 2021

Dl Semplificazioni, procedure semplificate ed estese al 2026 per acquistare Ict strumentale agli appalti del Recovery

di Stefano Usai

In breve

Stipula del contratto nelle more della verifica dei requisiti sulla base di una semplice autocertificazione dell'operatore economico

Il Dl 77/2021 dedica una specifica disciplina (con l'articolo 53) agli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del Pnrr, in deroga alle previsioni del Codice dei contratti e alle stesse previsioni della legge 120/2020. L'articolo, inoltre, estende le prerogative semplificate ed il tempo di applicazione fino al 31 dicembre 2026.

La trasformazione digitale

Nelle relazioni tecniche che accompagnano il decreto legge si evidenzia la rilevanza della trasformazione digitale per il nostro Paese e, non a caso, il Next Generation Eu prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato proprio a questo scopo. La trasformazione digitale, quindi, rappresenta uno «dei pilastri del PNRR, strumento predisposto in attuazione del Next GenerationUE per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Covid-19». Da quanto appena evidenziato emerge la «stringente necessità e urgenza gli acquisti di beni e servizi ICT, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR e strumentali rispetto ai predetti progetti, beni e servizi che supportano le funzioni e i servizi essenziali dello Stato e che, peraltro, sono soggetti a particolare obsolescenza».

Per facilitarne gli acquisti, quindi, con l'articolo 53 del Dl si prevendono, a decorrere dal 1° giugno, procedure di aggiudicazione maggiormente semplificate. Mentre l'affidamento diretto per beni e servizi è consentito entro l'importo di 139mila euro, nel caso di acquisti di beni/servizi informatici strumentali alla realizzazione degli investimenti del Recovery, l'affidamento diretto è ammesso per l'intero sottosoglia. Per le amministrazioni "periferiche" (articolo 35 del Codice), quindi, per importi inferiori ai 214mila euro.

In questo senso la formulazione del primo periodo dell'articolo 53 che fa salva per le acquisizioni di beni e servizi informatici strumentali ad appalti finanziati con il Pnrr, la previsione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 ovvero all'affidamento diretto che può avvenire senza il confronto tra più operatori nel solo rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice. E nella relazione tecnica che accompagna il decreto legge si puntualizza che nel sottosoglia la procedura da utilizzare è «solo» l'affidamento diretto.

Nel caso di acquisizioni sopra soglia comunitaria, l'articolo consente l'utilizzo della procedura negoziata prevista nell'articolo 48, comma 3, dello stesso decreto legge che contiene un rinvio alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando prevista nel Codice dei contratti. Una procedura che richiede requisiti legittimanti, in particolare per l'utilizzo si richiedono «ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante» per cui «l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea».

Queste prerogative potranno essere utilizzate se la determina a contrarre, che avvia il procedimento amministrativo, viene adotta entro il 31 dicembre 2026.

Un tempo più ampio, quindi, rispetto ai termini previsti nel Dl 77/2021, ora estesi fino al 30 giugno 2023, che, per effetto del cosiddetto effetto trascinamento, potranno essere realizzati anche nel 2027 su stanziamenti del relativo esercizio finanziario.

La stipula del contratto

Per velocizzare l'acquisizione di questi beni e servizi, il comma 2 dell'articolo consente, previo rispetto dei termini di stand still , la stipula del contratto nelle more della verifica dei requisiti sulla base di una semplice autocertificazione dell'operatore

economico.

La norma impone al Rup l'obbligo di inserire nel contratto la condizione risolutiva in caso emergano carenze sul possesso dei requisiti alla cui verifica, in ogni caso, il responsabile unico deve procedere entro i successivi 60 giorni.

Per i controlli antimafia si estendono le semplificazioni già previste nell'articolo 3 della legge 120/2020 ovvero l'utilizzo dell'informativa liberatoria provvisoria.

Appare importante il richiamo al rispetto dello stand still (articolo 32, commi 9 e 10 del Codice) ovvero il rispetto del termine di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione prima di procedere con la stipula del contratto anche nel caso in cui si proceda, nel sottosoglia, con l'affidamento diretto.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Da domani una nuova erogazione per chi ha ottenuto il contributo di cui al dl 41

Al via i sostegni automatici

Beneficio precluso se la vecchia istanza è stata bloccata

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Da domani, 16 giugno al via i nuovi accrediti per i Sostegni bis. Gli importi, come specificato dal ministro Daniele Franco in Parlamento (si veda *ItaliaOggi* del 9 giugno), saranno erogati in maniera automatica per chi ha già ricevuto i primi sostegni. Si dovrà attendere il 23 giugno per le istanze dei contributi rimodulati secondo i cali del fatturato. Il monitoraggio delle istanze per il contributo a fondo perduto presentate in base al primo decreto sostegni diventa dunque fondamentale: solo aver beneficiato di tale contributo consentirà di ricevere l'erogazione automatica e, ricorrendone le condizioni, quella integrativa. Nel caso di «blocco» dell'istanza presentata in base al dl 41 del 2021, sarà dunque preclusa ogni ulteriore erogazione diversa da quella perequativa sul peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019. È questa circostanza che si deve valorizzare e monitorare sulla scorta della lettura di quanto previsto dall'art. 1 del dl 73 del 2021, cioè il contributo a fondo perduto contenuto nel sostegni bis che è strettamente collegato a quanto previsto dal primo decreto sostegni. Il comma 2 del citato articolo 1 prevede, infatti, che il nuovo contributo a fondo perduto compete nella stessa misura di quello precedente a condizione, secondo il comma 1, dell'avvenuto riconoscimento del contributo previsto appunto dal dl 41. Analogamente, il comma 5 dell'art. 1 fissa il principio in base al quale il contributo «integrativo», in quanto basato sulla diminuzione del fatturato medio mensile sul periodo diverso dall'anno solare (si dovrà infatti confrontare il periodo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020) compete ai soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al dl 41/2021 e al medesimo importo come previsto dal dl 73/2021. La stessa relazione di accompagnamento al decreto ribadisce questo principio dell'attribuzione dei «nuovi» contributi a coloro che hanno beneficiato di quello precedente. Diventa dunque dirimente la sorte dell'istanza che andava presentata entro lo scorso 28 maggio ai sensi di quanto previsto dal dl 41/2021. Nel caso in cui detta istanza non abbia avuto seguito per qualunque motivo, pertanto, ne deriva la impossibilità di percepire anche il nuovo pacchetto di erogazioni che, è bene ricordarlo, seguiranno comunque la modalità di attribuzione già scelta in base al dl 41. Sul tema del «blocco» dell'istanza, va ricordato come la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 65/2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle motivazioni per le quali le precedenti istanze (antecedenti a quelle del dl 41) potevano non essere liquidate da parte dell'amministrazione finanziaria delineando nel contempo i relativi rimedi. Posto che il citato documento di prassi era incentrato in particolar modo sulle problematiche legate ad erronee indicazioni dell'Iban, appare evidente che non tutte le casistiche possano rientrare nell'analisi di specie. Sarà dunque fondamentale, da un punto di vista professionale monitorare le diverse ipotesi in considerazione del fatto che, soprattutto in relazione al contributo «integrativo», lo stesso viene attribuito solo su presentazione di una nuova istanza. Che potrebbe dunque non essere elaborata a fronte di una problematica legata all'istanza precedente anche considerando come, in base alle disposizioni di legge, è previsto un termine decadenziale per la relativa presentazione individuato a norma del comma 13 in sessanta giorni dall'apertura della procedura telematica. Questo problema non si pone, invece, per coloro che presenteranno per la prima volta l'istanza per il contributo integrativo in quanto, ad esempio, hanno registrato un calo di fatturato medio mensile sul periodo «a cavallo», elemento non presente invece in relazione ai parametri previsti dal dl 41/2021. In questa ipotesi, l'istanza sarà la prima trasmessa senza alcun vincolo con quella precedente. Ulteriore previsione del tutto slegata rispetto al dl 41/2021 è quella del contributo cosiddetto perequativo correlato alla diminuzione (cioè al peggioramento) del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello del 2019. Per questa fattispecie, peraltro, serviranno due provvedimenti attuativi quali il decreto ministeriale ed il provvedimento dell'agenzia delle entrate. In questo contesto, una prima problematica che è emersa (in virtù di una locuzione normativa che non appare felicissima) è quella legata alla corretta interpretazione di quanto previsto dal comma 22 dell'art. 1 del dl 73/2021. Detto comma afferma che a scelta irrevocabile del contribuente il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/1997 e presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Antiriciclaggio, il Moneyval promuove San Marino

L'efficacia della cooperazione e del coordinamento in materia di riciclaggio da parte delle autorità sammarinesi competenti in materia, la capacità di perseguire sia il riciclaggio autonomo che quello di terzi e di ottenere condanne in procedimenti giudiziari autonomi contro il riciclaggio e la presenza di un quadro giuridico completo in materia di sequestri e confische hanno consentito a San Marino di ottenere una valutazione positiva da parte del Moneyval. L'organo antiriciclaggio del Consiglio d'Europa ha infatti pubblicato il rapporto di valutazione del livello di conformità di San Marino alle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi). Nel rapporto, il comitato riconosce con favore il quadro generale e le azioni in atto per la cooperazione internazionale, «che permettono a San Marino di fornire un'assistenza giudiziaria reciproca generalmente tempestiva e costruttiva» così come il fatto che «il paese ha dimostrato un livello sostanziale di efficacia nelle politiche nazionali di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e nel coordinamento, nell'intelligence finanziaria, nella confisca e nelle indagini e azioni penali relative al finanziamento del terrorismo.» Nonostante San Marino sia riuscita a ottenere un giudizio positivo dal comitato, che le consentirà di essere soggetta esclusivamente al regolare processo di monitoraggio del Moneyval, anziché a quello rafforzato, diventando una delle sole cinque giurisdizioni con questo risultato fino ad oggi, sono diverse le raccomandazioni che il Moneyval ha rivolto allo stato. Il rapporto ha infatti evidenziato che sono necessari miglioramenti per potenziare «il sistema di supervisione, le misure preventive riguardanti la trasparenza delle persone giuridiche e i dispositivi giuridici, le indagini relative al riciclaggio di capitali e i procedimenti penali e le sanzioni finanziarie per il finanziamento del terrorismo.» Inoltre, il Moneyval ha affermato che San Marino dovrebbe «introdurre e attuare una politica in materia di giustizia penale per condurre le opportune indagini e perseguire il riciclaggio di capitali, estendendolo alla più vasta gamma di reati presupposti commessi da entità straniere» e trovare una soluzione alla questione della scarsa capacità carceraria del paese.

Alessia Lorenzini

© Riproduzione riservata

IMU E TARI: RISOLUZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Pensionati all'estero agevolati

Via libera alle agevolazioni Imu e Tari per i pensionati residenti all'estero solo se c'è coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione, il quale deve anche avere una convenzione internazionale che preveda il cumulo dei periodi assicurativi in esso maturati con quelli maturati nello Stato italiano.

Arrivano con la risoluzione n. 5 dell'11 giugno 2021 i chiarimenti del Dipartimento delle finanze sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 48 della legge n. 178/2020. Questa norma stabilisce che dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imu è applicata nella misura della metà, mentre la Tari o la tariffa sui rifiuti sono dovute in misura ridotta di due terzi.

La norma detta una serie di condizioni che hanno dato luogo a parecchie confusioni tanto che molti hanno contestato l'atteggiamento di alcuni comuni che, probabilmente fuorviati da interpretazioni un po' troppo «creative», non intendono riconoscere ai contribuenti iscritti all'Aire le riduzioni dei tributi locali.

Come sempre per risolvere dubbi interpretativi bisogna partire dall'analisi del dato normativo dal quale si desume che le agevolazioni non possono essere concesse a prescindere dal Paese di residenza, in quanto tra le tante condizioni imposte dal legislatore vi è quella della residenza «in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia», che sottintende che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza - differente dall'Italia - e lo Stato che eroga la pensione.

Ciò comporta che per il riconoscimento delle riduzioni si deve assolutamente tener conto di quale sia la nazione in cui si è residenti.

Un altro aspetto oggetto di indagine ha riguardato la definizione di «pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia» per la quale è stato necessario verificare la portata delle norme in materia previdenziale che individuano con tale locuzione la pensione che sia maturata in regime di totalizzazione internazionale e cioè attraverso il cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

- in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito;
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).

Le riduzioni in materia di Imu, di Tari e di Tariffa rifiuti possono, quindi, essere applicate solo in queste particolari ipotesi, mentre sfuggono dalla sfera agevolativa il Messico e la Repubblica di Corea perché le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi.

La risoluzione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Ilaria Accardi

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Le procedure semplificate in deroga al codice sono obbligatorie?

IP lavoripubblici.it/news/decreto-semplificazioni-codice-dei-contratti-obbligatorieta-26136

15 giugno 2021

Un parere con luci ed ombre del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili sull'ammissibilità della procedura negoziata nei casi in cui, invece, il decreto semplificazioni preveda una procedura aperta. Si tratta del Parere n. 893 del 30 marzo 2021 con cui il Mims ha risposto ad alcuni quesiti posti da un Ente appaltante.

Precisa il Ministero che il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (cosiddetto "decreto semplificazioni"), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 prescrive l'applicazione delle procedure introdotte dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 76/2020, derogando espressamente all'art. 36, secondo comma del Codice. Ma ad analoga onsiderazione era giunto sempre il Ministero con il precedente parere n. 735 del 24/09/2020 con cui aveva già provveduto a chiarire che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, fino al 31/12/2021, a quella contenuta all'art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 restando, però, ferma la facoltà di ricorrere, in alternativa alla disciplina di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, alle procedure ordinarie, purché ciò non abbia un intento dilatorio.

Si tratta, afferma il Ministero "di procedure di affidamento più snelle e «semplificate», temporanee **ma non facoltative**, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale".

Le ombre nel Parere del Mims

Con tale affermazione, di fatto, il Ministero non tiene conto delle sentenze degli ultimi mesi in cui è stato affermato che il decreto cosiddetto "semplificazioni" non cancella l'articolo 36 del Codice dei contratti e che, quindi, gli enti appaltanti possono decidere, in piena autonomia se utilizzare le procedure derogatorie del decreto "semplificazioni" o usare le norme del Codice dei contratti. Ma di più, non tiene conto della propria **Circolare 18 novembre 2020, n. 45113** in cui, relativamente agli appalti pubblici viene fissata, una volta e per tutte la non obbligatorietà delle modifiche a tempo introdotte dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020 ed, infatti, si legge nella stessa che "*In sintesi, fino al 31 dicembre 2021, per gli appalti sotto soglia, sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila, per i lavori, ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all'artico lo 36 del Codice dei contratti*" (leggi articolo)

Le luci nel Parere del Mims

Ma ritornando al Parere oggetto del presente articolo il Ministero alle ombre precedentemente evidenziate aggiunge la luce che arriva con l'affermazione con cui "tenuto conto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, qualora la SA ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto competitivo con un numero maggiore di operatori economici, si ritiene che ciò sia consentito".

Anac su decreto semplificazioni

Tra l'altro anche l'ANAC era intervenuta dull'argomento con il Parere 26 ottobre 2020 in ordine all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge semplificazioni n. 76/2020 (leggi articolo) e per, ultimo, i Tar Sicilia con la Sentenza 14 maggio 2021, n. 1536 in cui viene riaffermato che "*Per altro, non revocando o sospendendo la disciplina ordinaria, la norma in rilievo non ha inteso conculcare la scelta delle amministrazioni pubbliche di operare mediante la disciplina ordinaria dell'evidenza pubblica con gare aperte in luogo dell'affidamento diretto*" (leggi articolo)

Opportunità delle procedure ordinarie

Rimane l'opportunità di motivare la scelta di adottare le procedure ordinarie, scelta che non ha nulla a che vedere però con la legittimità degli atti di gara, ma solo quello di porre al riparo il Responsabile Unico del Procedimento da eventuali responsabilità per danno erariale conseguenti ad una dilatazione dei tempi per giungere all'aggiudicazione della commessa pubblica e nel Parere del Ministero è affermato che "Si ritiene, inoltre, che la stazione appaltante sarà comunque tenuta al rispetto dei termini scanditi dal dl semplificazioni legati alla fascia di importo dell'affidamento (2 mesi nel caso di affidamenti di lavori importo inferiore a 150.000 euro e. per servizi e forniture di importo inferiore a 75.00), nel rispetto della ratio sottesa alla L. 120/2020 che impone il rispetto di precise tempistiche.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Costi materiali alle stelle: edilizia in crisi

IP lavoripubblici.it/news/costi-materiali-stelle-edilizia-crisi-26131

15 giugno 2021

Situazione fuori controllo per l'edilizia. Nonostante le misure agevolative messe punto per il rilancio di uno dei settori trainanti per l'intera economia italiana, il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione sembra aver messo in crisi l'intero settore dell'edilizia.

Caro materiali: aumentano i costi per le imprese edili

Come rilevato nei giorni scorsi, con l'avvio dei cantieri da superbonus 110% è scoppiata la bomba rincaro materiali da costruzione. Sono aumentati i prezzi di legno, gomma, rame, ferro, petrolio, ...con rincari che in alcuni casi superano il 100% ed effetti sui bilanci delle imprese di costruzione.

Risulta evidente, infatti, che l'aumento da 1 a 2 di un prezzo, cambia completamente il conto economico di lavori preventivati sulla base di un prezzario che ieri ci offriva un certo margine e oggi lo dimezza. Proprio su questo si è fatta sentire nelle scorse settimane l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), preoccupata per un problema che potrebbe ulteriormente indebolire un settore su cui si baseranno gran parte degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR).

Superbonus 110% e PNRR

Non è un mistero che la detrazione fiscale del 110% (superbonus) messa a punto nel 2020 con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) stia cominciando a raccogliere i primi frutti solo in questo primo semestre 2021. Il primo anno è servito, infatti, a

chiarire e definire in parte una normativa che non ha saputo cogliere gli effetti sistemici della detrazione fiscale e rispondere ai tanti quesiti posti da contribuenti, tecnici e imprese.

Importanti saranno anche le misure previste dal PNRR che avranno il compito di prevedere grossi investimenti sul mattone che, quindi, necessiterà di maggiore attenzione come per il problema rincari che potrebbe generare un effetto cascata sull'avvio dei cantieri edili.

Caro materiali: la denuncia dell'Unione dei Consorzi Stabili Italiani (UCSI)

"*Sapere che i ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture potrebbero avanzare a breve una proposta per risolvere il serio problema dei costi delle materie prime, schizzati alle stelle, fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il comparto dell'edilizia, piegato dal Covid. Il settore è in profonda sofferenza e, se non si interviene subito, sarà inevitabile un rallentamento delle opere in tutti i cantieri d'Italia, comprese quelle che partiranno con il Recovery*".

Questo il commento di **Franco Vorro**, presidente dell'Unione dei Consorzi Stabili Italiani - Ucsi, organizzazione che raggruppa 28 consorzi stabili in rappresentanza di 1.000 imprese di costruzioni, che sul problema caro materiali è stato chiaro: "*E' pressoché impossibile acquistare materiali e costruire con i prezzi correnti, aumentati per l'acciaio del 150%, per i polietileni del 110%, per il rame del 29,8% e per il petrolio del 45,3%. Ci appelliamo dunque alla sensibilità del premier Mario Draghi e di tutto il Governo. Occorre fare il possibile per scongiurare un'altra ecatombe in termini occupazionali in un comparto che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone*".

Caro materiali: l'indagine Assistal

Come è stata chiaral'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management (ASSISTAL), aderente a Confindustria. "*Siamo dinanzi ad una situazione molto complicata e per certi versi paradossale* – ha affermato **Angelo Carlini** Presidente ASSISTAL - *che vede le nostre imprese direttamente coinvolte. Mi riferisco all'increscioso fenomeno legato al rincaro incontrollato dei prezzi dei materiali. L'Osservatorio Congiunturale di ASSISTAL, con la collaborazione delle imprese associate, ha rilevato, nell'ultimo semestre, incrementi significativi nei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere impiantistiche ed edili. Si tratta di aumenti a doppia cifra e nello specifico registriamo un incremento del costo dei materiali pari al 40% per il prezzo del rame, dell'80% del ferro e acciaio, del 20% dell'alluminio e del 30% del polietilene nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 2020 e maggio 2021. La fase di monitoraggio continua ci dimostra inoltre, che il trend sembra destinato ad aumentare anche nei prossimi mesi. Questo fenomeno ha per le nostre imprese un duplice effetto negativo: incide pesantemente sull' esecuzione dei contratti di appalto in essere, determinando spesso la possibilità di rescissione del contratto in caso di mancato adeguamento dei costi da*

parte dei committenti e compromette gli interventi legati al Superbonus 110%. Infatti, l'aumento abnorme dei prezzi possiamo in parte ricondurlo all'indisponibilità dei materiali sul mercato. Questa stessa indisponibilità è la ragione per cui molte imprese ci segnalano che riscontrano moltissime difficoltà nell'avanzamento dei lavori per la riqualificazione degli edifici".

"*Abbiamo bisogno* - conclude Carlini - *che il Governo, in assenza di meccanismi revisionali nel Codice degli Appalti in vigore, intervenga in modo deciso e tempestivo con misure eccezionali e di compensazione relative ai contratti in corso, con l'obiettivo di evitare il blocco dei cantieri. Il Governo, così come ha provveduto a ristorare quelle attività penalizzate dalle misure restrittive, assicuri riconoscimenti adeguati alle imprese per far fronte alla situazione attuale. Le nostre imprese impegnate in appalti pubblici assegnati dallo scorso anno ad oggi e che con grandi sforzi hanno mantenuto i livelli di occupazione ed hanno quindi favorito la ripresa, non possono farsi carico anche di queste distorsioni del mercato con aumenti fino al 60% del costo dei materiali. Il rischio, inoltre, è quello di vanificare tutti gli sforzi intrapresi a livello normativo per permettere una ripresa dell'intero settore attraverso l'introduzione del Superbonus. La necessità è quella di un'azione sinergica che oltre alle norme, sia rivolta anche agli aspetti più pratici ed essenziali per le imprese riportando equilibrio nei negoziati.*"

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Detrazioni fiscali e cessione credito: il Fisco sulle cause da rigetto

IP lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-cessione-credito-fisco-cause-rigetto-26133

15 giugno 2021

L'anno 2020 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per i fruitori di **detrazioni fiscali**. Il **Decreto Legge n. 34/2020** (**Decreto Rilancio**) ha, infatti, previsto tra le altre cose la possibilità per i contribuenti di fruire in modo alternativo di alcune agevolazioni fiscali.

Superbonus 110% e detrazioni fiscali: le opzioni alternative

Con l'art. 121 del Decreto Rilancio, per il superbonus 110% e le altre principali agevolazioni per il settore dell'edilizia, è stata prevista la possibilità anche per gli incapienti di fruire del bonus fiscale grazie alle due **opzioni alternative alla detrazione diretta**:

- lo sconto in fattura;
- la cessione del credito.

Stiamo parlando di due opzioni che consentono al contribuente di ottenere uno sconto diretto da parte del fornitore dei servizi oppure di "vendere" la detrazione fiscale a "chiunque" voglia acquistarla.

Opzioni alternative le cui modalità attuative sono state definite con alcuni provvedimenti dell'**Agenzia delle Entrate**:

- il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 recante "*Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici*";
- il Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047 recante "*Modifiche al modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione*";
- il Provvedimento 22 febbraio 2021, n. 51374 recante "*Proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020*";
- il Provvedimento 30 marzo 2021, n. 83933 recante "Ulteriore proroga del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020".

Con l'ultimo provvedimento n. 83933/2021 è stato, in particolare, prorogato al **15 aprile scorso**, il termine ultimo per l'invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente deve informare l'Agenzia delle Entrate di aver optato, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito d'imposta a terzi.

Cessione del credito e comunicazione tardiva

Ma cosa accade nel caso in cui la comunicazione della cessione del credito per le spese sostenute nel 2020 sia stata rigettata perché inviata oltre il 15 aprile 2021?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate tramite la sua rivista telematica FiscoOggi in cui ha ribadito che "*L'opzione per la cessione del credito, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021*".

L'Agenzia delle Entrate ha anche ricordato quanto affermato nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ossia che "*l'opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti*

ed è irrevocabile. Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente può scegliere di usufruire della prima rata di detrazione, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle restanti rate".

Cessione del credito 2022 a rischio

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato anche un aspetto molto interessante che non deve essere trascurato. "*Si ricorda, infine, che la richiesta di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021*".

Benché l'orizzonte temporale degli interventi di superbonus 110% sia ancora "*in divenire*", per alcuni soggetti beneficiari c'è già una proroga ufficiale al 2022 (condomini ed edifici plurifamiliari) e al 2023 (IACP). Ma il comma 7-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, che prevede la proroga della cessione del credito al 2022, è tra quelle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) per la quale si attende ancora la conferma da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Quindi, correttamente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'opzione alternativa ad oggi può essere esercitate solo per le spese sostenute nel 2020 e 2021.

Lavori Pubblici
Informazione tecnica online per i professionisti dell'edilizia

Contabilizzazione cessione del credito: arriva il parere di Eurostat

IP lavoripubblici.it/news/contabilizzazione-cessione-credito-parere-eurostat-26134

15 giugno 2021

Da Eurostat il parere sulla registrazione nei conti nazionali del superbonus 110% e del credito di imposta connesso al cosiddetto “Piano transizione 4.0”

di Redazione tecnica - 15/06/2021

© Riproduzione riservata

Uno dei motivi per cui negli anni non si è pigiato sull'acceleratore rendendo strutturali le detrazioni fiscali e la cessione del credito riguarda la registrazione contabile da parte dello Stato.

Superbonus 110% e cessione del credito: la registrazione contabile

Come evidenziato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), le misure sarebbero state ostacolate da un interpretazione per la quale qualsiasi "*cessione dei crediti al sistema bancario avrebbe determinato l’obbligo di contabilizzare l’intero bonus fiscale nell’anno in cui gli interventi erano realizzati, indipendentemente dalla durata della fruizione (5 o 10 anni), con la conseguente insostenibilità del debito pubblico*".

Un'interpretazione sulla quale i costruttori edili hanno più volte chiesto ragioni e sulla quale l'ISTAT a chiesto un lumi alla Commissione europea che ha risposto con un parere dello scorso 8 giugno. Nella richiesta a Eurostat, ISTAT ha voluto conoscere l'interpretazione europea circa la corretta registrazione dei crediti di imposta concessi a famiglie e imprese nell'ambito di due schemi di agevolazione che presentano specificità tali da non consentire una immediata interpretazione delle regole stabilite dal manuale SEC e dal Manual on Government Deficit and Debt (MGDD).

Per quanto riguarda il bonus 110% Eurostat nel suo parere ha riconosciuto, in virtù della trasferibilità del credito fiscale, che le regole attuali del SEC 2010 e dell'MGDD non prevedono dei criteri precisi su questi aspetti che permettano di definire con chiarezza se la misura sia "non-payable" (a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile nell'anno) o "payable" (come spesa per l'intero importo del credito concesso). Eurostat intende chiarire questi aspetti attraverso una guida metodologica in attesa della pubblicazione della versione aggiornata dell'MGDD. Nel frattempo la misura continuerà a essere registrata nei conti nazionali come "non-payable". Relativamente al credito imposta connesso al Piano di transizione 4.0, Eurostat ha confermato l'interpretazione dell'Istat secondo cui la misura, per le caratteristiche che la contraddistinguono, ha natura "payable".

Come sottolineato da ANCE, mentre si attende il prossimo aggiornamento delle regole contabili e la una guida metodologica specifica che copra i casi di crediti d'imposta trasferibili, "*la misura continuerà ad essere registrata nei conti nazionali proporzionalmente agli anni di fruizione dei crediti di imposta*".

Superbonus, dubbi su impianti termici e manutenzioni nelle unità immobiliari

edilportale.com/news/2021/06/ristrutturazione/superbonus-dubbi-su-impianti-termici-e-manutenzioni-nelle-unita-immobiliari_83247_21.html

15 giugno 2021

15/06/2021 – Condomìni senza impianto termico e manutenzione delle unità abitative negli edifici demoliti e ricostruiti. Sono diversi i dubbi sul Superbonus che attendono una risposta, sollecitata in un'interrogazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze proposta dall'on. FI Galeazzo Bignami.

Il Superbonus ha da subito creato interesse, ma spesso gli operatori, alle prese con i casi pratici, hanno chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate per paura di scoprire, a lavori avviati, di non avere diritto alle detrazioni.

Superbonus e condomìni senza impianto termico

Gli edifici privi di impianto termico non possono ottenere il Superbonus sugli interventi di efficientamento energetico, ma possono ottenerlo per i lavori antisismici.

Con l'interrogazione, Bignami ha chiesto al Governo se, nell'ambito dei lavori antisismici agevolati con il Superbonus 110%, possano essere incentivati anche i costi relativi agli infissi, all'installazione di un nuovo impianto termico e al cappotto termico, rientranti nel

bonus ristrutturazioni.

Il tema dell'esclusione degli edifici privi di impianto termico è molto sentito perché esclude dalla riqualificazione una fetta di immobili. Ricordiamo che le prime bozze del Decreto Semplificazioni avevano proposto l'accesso generalizzato al Superbonus per tutti gli edifici, anche se **privi di impianto termico fisso**. Un'ipotesi che è stata eliminata dalla **versione definitiva**, ma non è escluso che possa essere riproposta durante l'iter di conversione in Parlamento.

Sismabonus 110% e manutenzione delle unità immobiliari

Un altro dubbio, sollevato dall'interrogazione, riguarda la possibilità di agevolare i lavori nelle singole unità immobiliari dopo un intervento antisismico realizzato attraverso la demolizione e ricostruzione, anche con modifica di sagoma, sedime e prospetto.

L'on. Bignami ha ricordato il principio in base al quale l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. Conformandosi a questo principio, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus, sono agevolabili anche le **spese di manutenzione ordinaria o straordinaria**, sostenute ad esempio per il **rifacimento delle pareti** esterne e interne, dei **pavimenti**, dei **soffitti**, dell'**impianto idraulico ed elettrico**, necessarie per completare l'intervento nel suo complesso.

Con l'interrogazione, l'on Bignami ha chiesto di chiarire se i lavori di manutenzione, necessari per il completamento dell'intervento principale, sono agevolabili solo se realizzati sulle parti comuni o se, invece, è possibile ottenere il Superbonus anche se i lavori di manutenzione vengono effettuati sulle singole unità immobiliari.

edilportale.com

Caro materiali, Assistal: ‘imprese in difficoltà, il governo intervenga tempestivamente’

edilportale.com/news/2021/06/mercati/caro-materiali-assistal-imprese-in-difficolta-il-governo-intervenga-tempestivamente_83250_13.html

15 giugno 2021

15/06/2021 - “Siamo dinanzi ad una situazione molto complicata e per certi versi paradossale che vede le nostre imprese direttamente coinvolte. Mi riferisco all’increscioso fenomeno legato al rincaro incontrollato dei prezzi dei materiali”.

Lo ha detto Angelo Carlini Presidente ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management, aderente a Confindustria.

“L’Osservatorio Congiunturale di ASSISTAL, con la collaborazione delle imprese associate - ha spiegato Carlini -, ha rilevato, nell’ultimo semestre, incrementi significativi nei prezzi di acquisto di alcuni **materiali impiegati per la realizzazione di opere impiantistiche ed edili**. Si tratta di **aumenti a doppia cifra** e nello specifico registriamo un incremento del costo dei materiali pari al 40% per il prezzo del rame, dell’80% del ferro e acciaio, del 20% dell’alluminio e del 30% del polietilene nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 2020 e maggio 2021.

La fase di monitoraggio continua ci dimostra, inoltre, che **il trend sembra destinato ad aumentare** anche nei prossimi mesi. Questo fenomeno ha per le nostre imprese un duplice effetto negativo: incide pesantemente sull'esecuzione dei contratti di appalto in essere, determinando spesso la possibilità di rescissione del contratto in caso di mancato adeguamento dei costi da parte dei committenti e **compromette gli interventi legati al superbonus 110%**.

Infatti - avverte Assistal -, l'aumento abnorme dei prezzi possiamo in parte ricondurlo all'indisponibilità dei materiali sul mercato. Questa stessa indisponibilità è la ragione per cui molte imprese ci segnalano che riscontrano **moltissime difficoltà nell'avanzamento dei lavori per la riqualificazione degli edifici**".

"**Abbiamo bisogno** - ha concluso Carlini - **che il Governo**, in assenza di meccanismi revisionali nel Codice degli Appalti in vigore, **intervenga in modo deciso e tempestivo con misure eccezionali** e di compensazione relative ai contratti in corso, con l'obiettivo di evitare il blocco dei cantieri.

Il Governo, così come ha provveduto a ristorare quelle attività penalizzate dalle misure restrittive, **assicuri riconoscimenti adeguati alle imprese** per far fronte alla situazione attuale. Le nostre imprese impegnate in appalti pubblici assegnati dallo scorso anno ad oggi e che con grandi sforzi hanno mantenuto i livelli di occupazione ed hanno quindi favorito la ripresa, non possono farsi carico anche di queste distorsioni del mercato con aumenti fino al 60% del costo dei materiali.

Il rischio, inoltre, è quello di vanificare tutti gli sforzi intrapresi a livello normativo per permettere una ripresa dell'intero settore **attraverso l'introduzione del Superbonus**. La necessità è quella di un'azione sinergica che oltre alle norme, sia rivolta anche agli aspetti più pratici ed essenziali per le imprese riportando equilibrio nei negoziati".

edilportale.com

Pnrr, ripartenza e superbonus 110%, Ispra: ‘attenzione ai rifiuti speciali’

edilportale.com/news/2021/06/ambiente/pnrr-ripartenza-e-superbonus-110-ispra-attenzione-ai-rifiuti-speciali_83243_52.html

15 giugno 2021

15/06/2021 - Con 10,5 milioni di tonnellate in più prodotte nel 2019, in linea con la crescita del PIL, la produzione di rifiuti speciali in Italia sfiora la cifra di 154 milioni di tonnellate. Il 45,5% è costituito dai rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni (oltre 70 milioni di tonnellate).

Lo ha calcolato l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (**ISPRA**) nell’edizione 2021 del suo **Rapporto sui Rifiuti Speciali**.

Ispra promuove la filiera italiana del riciclo: “**si recupera materia dal 69% dei rifiuti** avviati a gestione, solo il 7,3% è smaltito in discarica. Il recupero è molto efficiente soprattutto su quelli da demolizione e costruzione, per i quali l’Italia con un 78,1% si attesta sopra l’obiettivo europeo di recupero (70% entro il 2020)”.

A gestire e produrre la maggior parte dei rifiuti speciali in Italia - spiega l’Istituto - sono le regioni del Nord dove il tessuto industriale è più sviluppato: 88,6 milioni di tonnellate (57,6% del dato complessivo nazionale) sono prodotti in quest’area del Paese e oltre la

metà degli impianti di gestione operativi si trova al Nord. Soprattutto in Lombardia, dove sono localizzate 2.180 infrastrutture, il 20,1% del totale nazionale.

Quest'anno il **Rapporto Rifiuti Speciali dell'ISPRA giunge alla sua 20° edizione** "e si conferma lo strumento principe a livello nazionale attraverso il quale avere un quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi" - afferma Ispra.

Il Rapporto, predisposto dal Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare di Ispra, in collaborazione con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, **esamina oltre 60 indicatori** elaborati a livello nazionale, di macroarea geografica e regionale, nonché per attività economica e per tipologia di rifiuto.

I dati 2019 consentono di avere una **fotografia completa della situazione pre-pandemia** e di poter utilizzare queste cifre nella programmazione da mettere in campo in vista della ripartenza che attende il Paese grazie al Pnrr.

"Il **Pnrr** rappresenta un'ulteriore occasione per migliorare la nostra capacità di recupero dei materiali cercando di **incrementare le prestazioni anche energetiche in campo edilizio** - sottolinea il Direttore generale dell'ISPRA Alessandro Bratti - Occorre potenziare e migliorare l'impiantistica per raggiungere gli obiettivi europei e per proporci sempre di più come leader a livello europeo nell'economia circolare".

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante

ediltecnico.it/91028/cessione-credito-sconto-fattura-opzioni-bonifico-parlante

15 giugno 2021

Un chiaro esempio di come sfruttare le detrazioni in dichiarazione dei redditi o richiedere la cessione a un istituto bancario, dal Superbonus all'Ecobonus 65% e Bonus ristrutturazioni 50%

Di

Davide Galfrè
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come ormai sappiamo, nell'ultimo anno sono state ideate e rese disponibili nuove possibilità economiche per il mercato dell'edilizia e del risparmio energetico; ne sono un chiaro esempio il Superbonus, ma anche le possibilità della "**cessione del credito**" e lo "**sconto in fattura**" previste dall'articolo 121 del D.L. 34/2020 anche per gli interventi inerenti il Bonus Casa e l'Ecobonus.

Nel caso di interventi di rinnovamento edilizio che rientrino nelle definizioni di "manutenzione straordinaria", "restauro e risanamento conservativo" e "ristrutturazione edilizia" si genera una **detrazione fiscale pari al 50%** delle spese sostenute (comprendenti tutte le figure del cantiere quali ad esempio muratore, idraulico, elettricista, progettista ecc.); la stessa cosa può dirsi delle opere che provocano un risparmio energetico come ad esempio il cappotto termico, la sostituzione del generatore di calore o dei serramenti ma con percentuali di detrazione che possono variare generalmente dal 50% al 65%.

Vediamo in dettaglio le **3 opzioni** per accedere alle agevolazioni in seguito all'esecuzione e al pagamento delle fatture tramite bonifico parlante.

Con l'applicazione del D.L. 34/2020 il titolare, in seguito all'esecuzione e al pagamento delle fatture **tramite bonifico parlante**, può decidere se:

1. utilizzare la detrazione fiscale generata nella propria **dichiarazione dei redditi in 10 anni**;
2. **cedere la detrazione** fiscale ad un istituto di credito (generalmente le banche o le poste);
3. chiedere al fornitore lo **sconto in fattura**.

1. Detrazione decennale in dichiarazione dei redditi

Si tratta del metodo più classico ed esisteva già negli anni precedenti; prevede l'**esecuzione dei lavori**, l'emissione delle **fatture** e il pagamento tramite specifico **bonifico parlante**.

Nel caso in cui si fosse generato un risparmio energetico si sarebbe dovuta compilare la **pratica ENEA** entro 90 giorni dalla fine lavori. La detrazione sarebbe stata usata a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'esecuzione dei pagamenti, ma era impossibile per alcuni soggetti quali ad esempio i titolari di partita IVA in regime forfettario o per chi non era tenuto alla dichiarazione dei redditi e/o non aveva abbastanza imposte da sostenere.

2. Cessione del credito

In questo caso le incombenze della fatturazione e successivo pagamento con specifico bonifico parlante restano inalterate, ma invece che usare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi il titolare può cedere la propria detrazione ad un **soggetto terzo (una banca o le poste)** che glielo **liquidano subito** trattenendosi una quota parte di interessi.

Tramite questa operazione la detrazione fiscale si trasforma in un credito ed il titolare dei lavori e della detrazione **riceve subito il denaro corrispondente alla detrazione** (o qualcosa meno a causa degli interessi) e non potrà più sfruttarla nelle successive dichiarazioni dei redditi.

La novità più importante è che questa possibilità è aperta anche a coloro che non avrebbero potuto sfruttare la detrazione di cui al punto 1, ampliando così la platea dei beneficiari.

Anche in questo caso quando si genera un risparmio energetico è necessaria la **pratica ENEA entro 90 giorni** dalla fine lavori ed inoltre è dovuta la trasmissione telematica da parte di un commercialista di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate in cui si comunicano i dati del soggetto che cede la detrazione (che diventa così un credito), i dati di chi acquista il credito oltre alla somma ceduta e la tipologia di lavori che hanno generato il credito stesso.

Dopo aver inviato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate l'istituto di credito acquirente vedrà comparire nel proprio cassetto fiscale il credito e dovrà confermarne l'avvenuto acquisto; dopodiché procederà con la **liquidazione della somma pattuita** a contropartita del credito acquisito del credito.

3. Sconto in fattura

Lo sconto in fattura è la possibilità dell'**impresa esecutrice** dei lavori di applicare alla propria fattura la percentuale di detrazione (50%, 65% o 110% che sia) e scontare al cliente tale somma; in questo modo il cliente non sarà titolare di alcuna detrazione fiscale, ma al contrario il titolare della detrazione sarà l'impresa esecutrice che ha applicato lo sconto.

In tal caso è nuovamente dovuta la comunicazione telematica da parte del commercialista verso l'Agenzia delle Entrate e successivamente l'impresa vedrà comparire la somma scontata nel proprio cassetto fiscale; il credito è rappresentato dallo **sconto eseguito direttamente in fattura** e l'impresa può a questo scegliere se tenersi il credito e portarlo in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi o se cederlo ulteriormente ad un istituto di credito.

Chiaramente non tutte le imprese esecutrici hanno la **voglia o la possibilità economica sobbarcarsi i lavori** (comprendenti i costi del materiale e della manodopera), ma facendosi pagare solo una parte di essi dovendo applicare una sconto pari alla % di detrazione; dunque il cliente privato non può pretenderlo, ma piuttosto è l'impresa che eventualmente può proporglielo.

Conclusione

Gli ultimi due metodi, come già accennato, hanno ampliato di moltissimo la platea a cui applicare le detrazioni fiscali trasformandole così in crediti, ed hanno effettivamente ravvivato il mercato dell'edilizia anche quando non combinato con il Superbonus del 110%.

La **comunicazione da predisporre per l'Agenzia delle Entrate** di fatto non è eccessivamente complicata, ma deve essere **eseguita da un commercialista e non direttamente dal privato** o dall'impresa esecutrice; per la cessione del credito occorre rivolgersi alla banca o alle poste per verificare le somme spettanti e la necessità di compilazione di eventuali ulteriori portali online da compilare in aggiunta alle varie incombenze descritte.

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

Super CILA Superbonus: nuovo modello in arrivo

ediltecnico.it/91017/super-cila-superbonus-nuovo-modello

15 giugno 2021

Probabilmente bisognerà attendere la conversione in legge del decreto Semplificazioni. La Super CILA Superbonus passerà al vaglio anche di Regioni e Comuni, ecco cosa conterrà il nuovo modulo

Di Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'obiettivo di semplificare e standardizzare, è in arrivo un **nuovo modello Super CILA Superbonus per comunicare l'inizio dei lavori** soggetti all'agevolazione 110%.

La **modulistica unica** della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) applicata ai lavori del Superbonus sarà presa in esame dagli uffici della Funzione pubblica che, attraverso la standardizzazione, intendono rendere più chiara l'applicazione dell'*articolo 33* del *Decreto Legge 77* secondo il quale basta la CILA per il Superbonus.

Il *Decreto Legge 77* detto anche *Decreto Governance e Semplificazioni*, oltre ad interessare le asseverazioni e CILA, introduce novità sul Superbonus per quanto riguarda l'**eliminazione delle barriere architettoniche** e con l'inserimento del *comma 10-bis* ammette alla super agevolazione anche i titolari degli **immobili accatastati come B/1, B/2 e D/4** in possesso di specifici requisiti. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo
> Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni <

Quando verrà introdotto il modello Super CILA Superbonus?

Probabilmente bisognerà attendere la **conversione in legge del decreto**, prima di riuscire a vedere il nuovo modulo unico Super CILA Superbonus che passerà al vaglio anche di Regioni e Comuni.

La nuova modulistica CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e **solo nel periodo di vigenza dell'agevolazione**.

Il lancio della nuova modulistica trova il sostegno nelle imprese e nel mondo professionale che promuove una rapida applicazione della Super CILA che conterrà, a differenza dal modello ordinario di CILA, lo spazio per indicare gli **estremi del titolo abilitativo o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione**, o in alternativa, l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°settembre 1967.

Il *comma 13-ter, all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)* solo per gli interventi soggetti a Superbonus (non vale per demolizione e ricostruzione), prevede che nella CILA **non si debba più attestare lo stato legittimo** di cui all' *articolo 9-bis, comma 1-bis del TUE.*

Impregiudicata la legittimità degli immobili

Sulla questione si è espressa l'*ANCI (Associazione comuni d'Italia)* che oltre a sostenere la nuova Super CILA Superbonus ha anche colto l'occasione per sottolineare che il decreto Semplificazioni lascia **impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento**, quindi eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma **non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente**.

L'ANCI ha pertanto ribadito che non dovrà più essere presentato "lo stato legittimo", ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell'immobile e l'assenza di violazioni urbanistiche, questo **per consentire l'efficientamento energetico di immobili che presentino abusi** senza per questo sanare in alcun modo gli immobili stessi.

Difatti con la nuova semplificazione **non si aggiungono nuove responsabilità dei professionisti** e a tal proposito, Armando Zambrano a nome dell'Ordine degli ingegneri, si dice favorevole alla semplificazione prevista dall'articolo 33: *"stiamo facendo molti e non vedo particolare preoccupazione da parte dei professionisti. La norma per noi è*

chiara, soprattutto in relazione al tema delle responsabilità dei professionisti sulle difformità urbanistiche dell'edificio. Non c'è nessun rischio per il professionista, perché non è richiesto che dichiari nulla su questo punto".

Pertanto il tecnico professionista andrà ad attestare la conformità dell'intervento che si va a realizzare, non dello stato dell'immobile, così come per la Cila e quei lavori incentivati con altri bonus fiscali, tra cui il bonus facciate.

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

Decreto semplificazioni, nuove regole per gli affidamenti sotto-soglia

ediltecnico.it/90993/decreto-semplificazioni-affidamenti-sotto-soglia

14 giugno 2021

Novità per stazioni appaltanti, affidamento diretto, procedura negoziata senza bando. Leggi tutto e scarica un'utile tabella riepilogativa in pdf!

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riprendiamo le analisi delle novità e delle integrazioni riportate nel decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (il cosiddetto dl **semplificazioni**) con un approfondimento degli **affidamenti sotto-soglia** come rimodulati dalla nuova norma; la nota interessa sia l'ambito dei servizi e forniture che quello dei lavori.

Dato che l'argomento è stato oggetto di varie e ripetute riscritture, colgo l'occasione per rimediare anche a un refuso presente nella **tabella di sintesi** degli affidamenti sotto-soglia inserita in questo articolo riepilogativo sulle modifiche al Codice dei Contratti (dopo il 77/2021 del 1° giugno 2021).

Ma vediamo in dettaglio la questione degli affidamenti sotto-soglia, includendo una nuova tabella esplicativa scaricabile anche in pdf.

L'articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021 prescrive una serie di **modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia** precedentemente disciplinate dall'articolo 1 comma 1 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020.

L'attuale modifica, come la precedente, interviene **in deroga** di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed estende l'applicabilità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 (data oltre la quale si dovrà tornare al disposto degli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016). Anche in questo caso, la **condizione per poter utilizzare la nuova norma è che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023**.

In considerazione del fatto che questa integrazione normativa incide sul codice dei contratti le relative prescrizioni **potranno essere applicate** agli investimenti pubblici da attuare sia nei settori dei contratti pubblici che in quelli relativi agli interventi finanziati con risorse afferenti al PNRR e al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Le nuove norme

Come già ricordato, i contenuti delle nuove norme prevendono:

- fino al **30 giugno 2023** delle procedure previste all'articolo 1, commi 2,3, e 4 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 con **innalzamento** della soglia per **l'affidamento diretto** dei servizi e forniture compresi i servizi di architettura e ingegneria **a 139.000 euro** nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) – il limite per l'affidamento diretto **per i lavori resta inferiore a 150.000** euro;
- modifica dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.l. 766/2020 convertito in legge 120/2020 con:
- innalzamento della forchetta per la procedura negoziata **a 5 operatori** che ora si colloca **tra 139.000 euro** (prima erano 75.000) e le soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 per i servizi e forniture (compresi i servizi di architettura e ingegneria) e sempre 5 operatori per la forchetta tra **i 150.000 euro e importi inferiori a 1.000.000 di euro** (prima erano 350.000 euro);
- innalzamento della forchetta per la procedura negoziata **a 10 operatori** che ora si colloca, per i lavori, **tra un importo superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016** (fascia per la quale prima erano richiesti 15 operatori).

AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021)		
Attività/Funzioni	**Adempimenti**	**Riferimento normativo**
Affidamento di **lavori** inferiori a **150.000 euro**	**Affidamento diretto** senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla determina a contrarre)	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Affidamento di **servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria** di importo inferiore a **139.000 euro**	**Affidamento diretto** senza valutazione di preventivi (opportuna una dettagliata motivazione sulla determina a contrarre)	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Affidamento di **servizi e forniture + servizi di architettura e ingegneria** con importo pari o superiore a **139.000 euro e fino alle soglie** art. 35 codice	Affidamento con procedura **negoziata senza bando** (articolo 63 del codice) a 5 operatori **con applicazione del criterio della rotazione**	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Affidamento di **lavori** per importi **pari o superiori a 150.000** euro e **inferiori a 1.000.000** euro	Procedura **negoziata senza bando** (articolo 63 del codice) con consultazione di almeno **5 operatori** economici **con applicazione del criterio della rotazione**.	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Affidamento di **lavori** per importi **pari o superiori a 1.000.000** di euro e fino alla soglia comunitaria	Procedura **negoziata senza bando** (articolo 63 del codice) con consultazione di almeno **10 operatori** economici **con applicazione del criterio della rotazione**.	art. 51, comma 1, lettera a) d.l. 77/2021
Indicazioni operative per gli affidamenti sotto-soglia **1)** **restano** per gli affidamenti sotto-soglia **le condizionalità** prescritte: • dall'articolo 30, comma 1 de d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità); • dall'articolo 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016 (principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti); • dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 (criterio di rotazione degli inviti); **2)** nelle **procedure negoziate** l'individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti); **3)** l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; **4)** per l'affidamento delle procedure sotto-soglia le stazioni appaltanti **possono** procedere attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.		art. 30, comma 1 e 36, comma 1 del d.lgs. 50/2016; art. 1, comma 1, legge 120/2020 art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016

Le **stazioni appaltanti** danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, regolate dall'articolo 1, comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso degli affidamenti diretti non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Superbonus 110%: nuove FAQ Fondazione Inarcassa su tolleranze, massimali di spesa, prezzari

ingenio-web.it/31072-superbonus-110-nuove-faq-fondazione-inarcassa-su-tolleranze-massimali-di-spesa-prezzari

Redazione INGENIO - 14/06/2021 2807

Pubblicate le risposte alle domande poste ai relatori del webinar del 14 aprile 2021.

Per la sostituzione degli infissi se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere o a motivi tecnicamente validi.

Segnaliamo e alleghiamo l'interessantissimo e utile documento di Fondazione Inarcassa, che contiene le FAQ (risposte alle domande più frequenti) presentate ai relatori del webinar della Fondazione dello scorso 14 aprile 2021.

Riproponiamo, qui sotto, le prime tre, invitando a scaricare il documento integrale per 'scoprirle' tutte.

Sostituzione di infissi con modifica della sagoma

D. Buongiorno, nel caso di sostituzione di infissi con modifica della sagoma, va in detrazione al 110 la superficie finestrata corrispondente a quella esistente, mentre la restante eccedenza rientra nel bonus al 50%?

R. Ultimo e recente intervento dell'ENEA nel corso dell'audizione del 28/04/2021 in Commissione Attività Produttive alla Camera, conferma il riconoscimento dell'agevolazione 110% per la sostituzione degli infissi se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere o a motivi tecnicamente validi. Tale obbligo viene meno negli interventi di demolizione e ricostruzione, con riferimento "geometrico, dimensionale e di posizione nella situazione post opera".

Solo per gli interventi di demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ma stessa volumetria, infatti, la sostituzione degli infissi può beneficiare delle altre detrazioni.

Tolleranze sulle dimensioni degli infissi e stato legittimo

D. Buongiorno, sulle dimensioni degli infissi che tolleranze devo utilizzare per certificare lo stato legittimo?

La sostituzione delle finestre comprensive di infissi è ammessa al Superbonus, ma solo a parità di superficie e di forma, con una soglia di tolleranza del 2% sulle dimensioni. Una presa di posizione, per quanto riguarda le nuove finestre, che si ricollega all' art. 34-bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia): "*Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle*

singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo". Quindi, stiamo parlando di tolleranze costruttive.

Massimali di spesa e prezziari

D. Per i "Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A ", gli stessi devono essere verificati anche qualora si utilizzino i Prezzari?

PROCEDURA PER VERIFICA CONGRUITA' SPESE DEGLI INTERVENTI

Relativamente agli interventi da superbonus 110%, e comunque per tutti quegli interventi che prevedono l'asseverazione da parte del tecnico abilitato (o la dichiarazione resa dal fornitore), il tecnico abilitato stesso allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, ottemperando ai criteri che seguono: ☐ i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento.

IN ALTERNATIVA ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "*Prezzi informativi dell'edilizia*" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile; ☐nel caso in cui i prezzari di cui sopra non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione; ☐qualora la verifica della congruità dei prezzi condotta ai punti 1 e 2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più' tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto requisiti.

Tale procedura ridimensiona drasticamente il monte detraibile riconducendolo al minore fra quello calcolato dal professionista abilitato, con la procedura indicata al punto 13 dell'All. A, e quello dei limiti massimi di spesa previsto dall'All. B. Ciò a valere per tutti quegli interventi per i quali è necessaria l'asseverazione, quindi non sono solo contemplati dal superbonus 110%.

Demolizione, prova della doppia conformità, condizioni per la fiscalizzazione dell'abuso edilizio: come funziona?

ingenio-web.it/31074-demolizione-prova-della-doppia-conformita-condizioni-per-la-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio-come-funziona

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/06/2021 2303

Tar Lazio: la prova della c.d. doppia conformità urbanistica, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell'istanza per la sua sanatoria, è un onere a carico della parte e il comune non ha nessun obbligo.

La doppia conformità della discordia

Interessante perché chiarificatrice di svariati dubbi, la sentenza 6660/2021 dello scorso 4 giugno del Tar Lazio 'parla' di demolizione di abusi edilizi e di doppia conformità urbanistica.

Nel caso di specie, siamo di fronte al ricorso contro un'ingiunzione di demolizione di opere abusive.

La ricorrente, proprietaria dell'abitazione, aveva "*ristrutturato ed adeguato un manufatto preesistente già oggetto di domanda di sanatoria*" che sorgeva "*nel terreno circostante all'immobile…per sovvenire alle esigenze abitative della figlia…*".

Essa afferma che tale manufatto, a destinazione abitativa, fosse comunque "*conforme agli strumenti urbanistici"* del comune, lamentando l'illegittimità delll'ingiunzione a demolire per violazione dell'art. 36 del DPR 380/2001 e dell'art. 7 della legge 241/1990, evidenziando che "*se il Comune di XXX avesse svolto un'istruttoria adeguata e/o comunicato … l'avvio del procedimento amministrativo (mettendola)… in grado di comprovare la conformità urbanistica dell'immobile …oggetto del provvedimento di demolizione*", tale carattere sarebbe emerso, congiuntamente al fatto che per l'edificio ella aveva "*già presentato domanda di sanatoria edilizia*" ed alla circostanza per cui la demolizione ingiunta le avrebbe provocato "*un danno gravissimo… privandola della casa abitata dalla figlia*".

Demolizione opere abusive: comunicazione d'avvio procedimento non dovuta

Il Tar, però, rigetta le censure osservando, in primis, che l'amministrazione aveva puntualmente comunicato alla ricorrente l'avviso di avvio del procedimento di disciplina edilizia e la determinazione di "*ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d'uso da una categoria all'altra*

abusivamente…”, avvertendo la ricorrente che nel caso ella non avesse provveduto autonomamente alla demolizione o rimozione delle opere abusive sarebbe stata disposta la demolizione d’ufficio oggetto, appunto, del provvedimento impugnato.

Ciò senza considerare il fatto che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “*in relazione alla natura affatto vincolata del potere sanzionatorio repressivo, estrinsecato attraverso il provvedimento che ingiunge la demolizione delle opere edilizie abusive,* ***non è dovuta, anche a prescindere dall'applicazione dell' art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 , la comunicazione d'avvio del procedimento***” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. II , 24/03/2021 , n. 2493).

Doppia conformità urbanistica: il comune non deve accertare niente, lo deve fare il privato

Quanto alle doglianze formulate in relazione al preteso difetto di istruttoria circa la conformità urbanistica del manufatto realizzato senza titolo e alla richiesta di disporre all’uopo una consulenza tecnica d’ufficio non può che ribadirsi il principio per cui “*ai fini dell'adozione di un provvedimento di demolizione,* ***l'Amministrazione comunale non ha alcun obbligo, in virtù dell'astratta sanabilità dell'opera, di accertare d'ufficio la conformità urbanistica dell'intervento****, ciò in quanto la* ***prova della c.d. doppia conformità urbanistica****, sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione dell'istanza per la sua sanatoria, è un* ***onere a carico della parte****”* (cfr T.A.R. Campania , Napoli, Sez. III , 05/03/2020 , n. 1018).

In conclusione, la censura è infondata e la richiesta istruttoria del tutto inammissibile.

Nel caso in questione non risulta, poi, che la ricorrente abbia presentato alcuna istanza di accertamento ex art. 36 DPR 380/2001 per il manufatto in questione costruito nel terreno circostante la sua abitazione e, inoltre soprattutto, emerge che tale edificio – oggetto della demolizione d’ufficio – edificato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

ed archeologico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, sia del tutto diverso per dimensioni e per destinazione (residenziale come ammesso dalla ricorrente stessa) da quello oggetto della domanda di condono (magazzino di circa 19 mq).

Niente sanzione pecunaria alternativa: fiscalizzazione dell'abuso off limits

Infine, il Tar affronta anche le argomentazioni svolte in relazione al possibile grave pregiudizio per le ragioni della ricorrente derivante dalla demolizione del manufatto, necessario a soddisfare le esigenze abitative della figlia: suscettibile di incidere in qualche modo sulla legittimità della valutazione dell'Amministrazione, da effettuarsi però solo in sede esecutiva, non è, infatti, il pregiudizio alle esigenze abitative e familiari dell'interessato quanto, piuttosto, quello che la demolizione delle opere abusive potrebbe arrecare alla porzione lecita dell'immobile, in alcun modo dedotto nella presente controversia.

Riguardo a tale diversa fattispecie, del tutto distinta dal pregiudizio invocato dalla ricorrente, la giurisprudenza prevalente ha precisato che "*la valutazione della sussistenza delle condizioni per la c.d. fiscalizzazione dell'abuso non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza di demolizione. Invero, l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell'ordine di demolizione, nella quale gli interessati ben possono dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell'edificio, e sulla base di un motivato accertamento tecnico. In ogni caso,* ***non spetta all'Amministrazione, bensì al destinatario dell'ordine di demolizione che invochi l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, dare piena prova della sussistenza dei presupposti*** *fissati dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001 per accedere al beneficio in questione. In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso*". (T.A.R. Lombardia , Brescia , sez. I , 01/10/2020 , n. 679).

Cessione del credito Superbonus: la detrazione si può inserire nel modello 730! Ecco come

ingenio-web.it/31078-cessione-del-credito-superbonus-la-detrazione-si-puo-inserire-nel-modello-730-ecco-come

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/06/2021 1276

Agenzia delle Entrate: il contribuente può scegliere di usufruire della prima rata di detrazione, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle restanti rate.

Se per qualche motivo 'siamo arrivati lunghi' e abbiamo fatto richiesta di cessione del credito per uno dei bonus edilizi che la ammettono (tra i quali anche il Superbonus 110%) dopo la scadenza del 15 aprile 2021, possiamo inserire la detrazione nel modello 730/2021 e poi chiedere nuovamente la cessione del credito per la parte residua?

Cessione del credito: le scadenze per comunicare l'opzione

A questa, interessante - e potenzialmente ricorrente - domanda, ha risposto l'Agenzia delle Entrate nella Posta di FiscoOggi (Paolo Calderone), partendo proprio dal punto che l'opzione per la cessione del credito, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicata al Fisco entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.

Quali bonus fiscali prevedono la cessione del credito

Il perimetro comprende le detrazioni spettanti per l'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, o per l'istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articolo 121 del decreto legge n. 34/2020).

Detrazione e cessione del credito

Bene, la risposta è affermativa. Con la circolare n. 24/2020 l'AdE ha infatti confermato che l'opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il **contribuente può scegliere di usufruire della prima rata di detrazione, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle restanti rate**.

NB - la richiesta di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021.

Responsabilità di Appaltatore, Direttore lavori, Progettista e Committente negli appalti privati: dossier ANCE

ingenio-web.it/31079-responsabilita-di-appaltatore-direttore-lavori-progettista-e-committente-negli-appalti-privati-dossier-ance

Redazione INGENIO - 14/06/2021 1410

Il documento dell'ANCE individua i presupposti e le condizioni al ricorrere dei quali possono essere accertate le corresponsabilità dei soggetti, che a vario titolo, hanno contribuito al verificarsi dell'evento dannoso.

L'esecuzione di un contratto di appalto può dar luogo a diverse forme di responsabilità dei soggetti coinvolti: danni all'opera realizzata, danni a terzi, inosservanza della normativa vigente, inadempimento degli accordi.

Durante l'esecuzione di un appalto di lavori privati è quindi frequente la necessità di **accertare i profili di responsabilità di tutti i soggetti** (in particolare professionisti o imprese) che a vario titolo hanno partecipato all'attività contribuendo alla determinazione dell'evento dannoso suscettibile, come tale, anche di un risarcimento economico (erronea progettazione e/o esecuzione, utilizzo di materiali non idonei, presenza di difformità rispetto al progetto, danni o difetti costruttivi).

Seguendo l'orientamento della prevalente giurisprudenza, il dossier ANCE - disponibile in allegato previa registrazione al portale, assieme alla rassegna di giurisprudenza - individua i presupposti e le condizioni al ricorrere dei quali possono essere accertate le corresponsabilità dei soggetti, che a vario titolo, hanno contribuito al verificarsi dell'evento dannoso.

Da tale catena di responsabilità può peraltro configurarsi anche una responsabilità del committente.

CASACLIMA.com

Superbonus 110% e rigetto della cessione del credito in quanto richiesta dopo il 15 aprile 2021: chiarimenti dal Fisco

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45151__superbonus-rigetto-cessione-credito-inquanto-richiesta-dopo-quindici-aprile-duemila-ventuno.html

Lunedì 14 Giugno 2021

Sulla possibilità di inserire la detrazione nel 730/2021 e poi chiedere nuovamente la cessione del credito per la parte residua

M*i è stata rigettata la cessione del credito in quanto richiesta dopo il 15 aprile 2021. Posso inserire la detrazione nel 730/2021 e poi chiedere nuovamente la cessione del credito per la parte residua?*

risponde Fisco Oggi

Il quesito dovrebbe far riferimento alla comunicazione per la cessione del credito d'imposta derivante dalle detrazioni spettanti per l'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, o per l'istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articolo 121 del decreto legge n. 34/2020).

L'opzione per la cessione del credito, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.

Con la circolare n. 24/2020 l'Agenzia ha confermato che l'opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente può scegliere di usufruire della prima rata di detrazione, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle restanti rate.

Si ricorda, infine, che la richiesta di cessione del credito, compresa quella relativa alle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno diritto alle detrazioni sono state sostenute negli anni 2020 e 2021.

CASACLIMA.com

Caro materiali, ASSISTAL: imprese in difficoltà, il Governo intervenga tempestivamente

casaeclima.com/ar_45150__caro-materiali-assistal-imprese-difficolta-governo-intervenga-tempestivamente.html

Lunedì 14 Giugno 2021

L'Osservatorio Congiunturale di ASSISTAL, con la collaborazione delle imprese associate, ha rilevato, nell'ultimo semestre, incrementi significativi nei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere impiantistiche ed edili
"Siamo dinanzi ad una situazione molto complicata e per certi versi paradossale" – ha affermato Angelo Carlini Presidente ASSISTAL, l'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria – "che vede le nostre imprese direttamente coinvolte. Mi riferisco all'increscioso fenomeno legato al rincaro incontrollato dei prezzi dei materiali.
L'Osservatorio Congiunturale di ASSISTAL, con la collaborazione delle imprese associate, ha rilevato, nell'ultimo semestre, incrementi significativi nei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere impiantistiche ed edili. Si tratta di aumenti a doppia cifra e nello specifico registriamo un incremento del costo dei materiali pari al 40% per il prezzo del rame, dell'80% del ferro e acciaio, del 20% dell'alluminio e del 30% del polietilene nel periodo compreso tra i mesi di dicembre 2020 e maggio 2021. La fase di monitoraggio continua ci dimostra inoltre, che il trend sembra destinato ad aumentare anche nei prossimi mesi. Questo fenomeno ha per le nostre imprese un duplice effetto negativo: incide pesantemente sull' esecuzione dei contratti di appalto in essere, determinando spesso la possibilità di rescissione del contratto in caso di mancato adeguamento dei costi da parte dei committenti e compromette gli interventi legati al Superbonus 110%. Infatti, l'aumento abnorme dei prezzi possiamo in parte ricondurlo all'indisponibilità dei materiali sul mercato. Questa stessa indisponibilità è la ragione per cui molte imprese ci segnalano che riscontrano moltissime difficoltà nell'avanzamento dei lavori per la riqualificazione degli edifici."

"Abbiamo bisogno" – ha concluso Carlini – "che il Governo, in assenza di meccanismi revisionali nel Codice degli Appalti in vigore, intervenga in modo deciso e tempestivo con misure eccezionali e di compensazione relative ai contratti in corso, con l'obiettivo di evitare il blocco dei cantieri. Il Governo, così come ha provveduto a ristorare quelle attività penalizzate dalle misure restrittive, assicuri riconoscimenti adeguati alle imprese per far fronte alla situazione attuale. Le nostre imprese impegnate in appalti pubblici assegnati dallo scorso anno ad oggi e che con grandi sforzi hanno mantenuto i livelli di occupazione ed hanno quindi favorito la ripresa, non possono farsi carico anche di queste distorsioni del mercato con aumenti fino al 60% del costo dei materiali. Il rischio, inoltre, è quello di vanificare tutti gli sforzi intrapresi a livello normativo per permettere una ripresa dell'intero settore attraverso l'introduzione del Superbonus. La necessità è quella di un'azione sinergica che oltre alle norme, sia rivolta anche agli aspetti più pratici ed essenziali per le imprese riportando equilibrio nei negoziati."

CASACLIMA.com

Superbonus 110%, Ispra: attenzione ai rifiuti speciali

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45148__superbonus-centodieci-ispra-attenzione-rifiuti-speciali.html

Lunedì 14 Giugno 2021

20° edizione del Rapporto Rifiuti Speciali dell'ISPRA: il recupero è molto efficiente soprattutto sui rifiuti da demolizione e costruzione, per i quali l'Italia con un 78,1% si attesta sopra l'obiettivo europeo di recupero (70% entro il 2020)
Con 10,5 milioni di tonnellate in più prodotte nel 2019, in linea con la crescita del PIL, la produzione di rifiuti speciali in Italia sfiora la cifra di 154 milioni di tonnellate. Il 45,5% è costituito dai rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni (oltre 70 milioni di tonnellate).

Molto bene il riciclo: si recupera materia dal 69 % dei rifiuti avviati a gestione, solo il 7,3% è smaltito in discarica. Il recupero è molto efficiente soprattutto su quelli da demolizione e costruzione, per i quali l'Italia con un 78,1% si attesta sopra l'obiettivo europeo di recupero (70% entro il 2020). Meno bene per i veicoli fuori uso: siamo al di sotto di quanto richiesto dall'Europa in termini di recupero totale del veicolo (84,2% a fronte di un target UE del 95%). La sfida per la nostra industria è diminuire la quantità di rifiuti speciali attraverso l'ottimizzazione dei cicli produttivi e la ecoprogettazione, applicando tecniche in grado di rendere i prodotti maggiormente riciclabili o facilmente smontabili.

A gestire e produrre la maggior parte dei rifiuti speciali in Italia sono le regioni del Nord dove il tessuto industriale è più sviluppato: 88,6 milioni di tonnellate (57,6% del dato complessivo nazionale) sono prodotti in quest'area del Paese e oltre la metà degli impianti di gestione operativi si trova al Nord. Soprattutto in Lombardia, dove sono localizzate 2.180 infrastrutture, il 20,1% del totale nazionale.

Quest'anno il **Rapporto Rifiuti Speciali dell'ISPRA** giunge alla sua 20° edizione e si conferma lo strumento principe a livello nazionale attraverso il quale avere un quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Il Rapporto, predisposto dal Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare di Ispra, in collaborazione con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, esamina oltre 60 indicatori elaborati a livello nazionale, di macroarea geografica e regionale, nonché per attività economica e per tipologia di rifiuto.

I dati 2019 consentono di avere una fotografia completa della situazione pre-pandemia e di poter utilizzare queste cifre nella programmazione da mettere in campo in vista della ripartenza che attende il Paese grazie al Pnrr. "Il Pnrr rappresenta un'ulteriore occasione per migliorare la nostra capacità di recupero dei materiali cercando di incrementare le prestazioni anche energetiche in campo edilizio – sottolinea il Direttore generale dell'ISPRA Alessandro Bratti - Occorre potenziare e migliorare l'impiantistica per raggiungere gli obiettivi europei e per proporci sempre di più come leader a livello europeo nell'economia circolare".

Online tutti i dati: https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Crisi climatica e perdita di biodiversità: due facce dello stesso problema

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/crisi-climatica-e-perdita-di-biodiversita-due-facce-dello-stesso-problema

15 giugno 2021

Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Energia

IPBES e IPCC: necessario un cambiamento trasformativo di società ed economia per stabilizzare il clima, fermare la perdita di biodiversità e tracciare la strada verso il futuro sostenibile

[15 Giugno 2021]

E' corso l'ottava sessione dell'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), iniziata ieri e che si concluderà il 24 giugno, che punta ad affrontare insieme la crisi della biodiversità e quelle climatiche e il loro impatto sociale combinato.

Uno dei principali documenti in discussione è quello approvato il 3 dicembre 2020 dai segretariati dell'IPBES e dall' the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) al termine del workshop "Spotlighting the Interactions of the Science of Biodiversity and Climate Change" che ha confermato che «Cambiamenti senza precedenti nel clima e nella

biodiversità, guidati dalle attività umane, si sono uniti e minacciano sempre più la natura, le vite umane, i mezzi di sussistenza e il benessere in tutto il mondo. La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono entrambi guidati dalle attività economiche umane e si rafforzano a vicenda. Nessuno dei due problemi sarà risolto con successo a meno che entrambi non vengano affrontati insieme».

Il rapporto del workshop peer-reviewed, realizzato da 50 tra i maggiori esperti mondiali di biodiversità e clima, evidenzia che «Le politiche precedenti hanno ampiamente affrontato la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici indipendentemente l'uno dall'altro. Affrontare le sinergie tra la mitigazione della perdita di biodiversità e il cambiamento climatico, considerando i loro impatti sociali, offre l'opportunità di massimizzare i benefici e raggiungere gli obiettivi di sviluppo globale.

Hans-Otto Pörtner, co-presidente del Working Group II IPCC, spiega che «Il cambiamento climatico causato dall'uomo sta minacciando sempre più la natura e il contributo d che dà alle persone, inclusa la sua capacità di aiutare a mitigare il cambiamento climatico. Più caldo diventa il mondo, meno cibo, acqua potabile e altri contributi chiave che la natura può dare alle nostre vite avremo in molte regioni. A loro volta, i cambiamenti nella biodiversità influenzano il clima, in particolare attraverso gli impatti sui cicli dell'azoto, del carbonio e dell'acqua. L'evidenza è chiara: un futuro globale sostenibile per le persone e la natura è ancora realizzabile, ma richiede un cambiamento trasformativo con azioni rapide e di vasta portata di un tipo mai tentato prima, basandosi su ambiziose riduzioni delle emissioni. Risolvere alcuni dei compromessi forti e apparentemente inevitabili tra clima e biodiversità comporterà un profondo spostamento collettivo dei valori individuali e condivisi riguardanti la natura, come l'allontanamento dalla concezione del progresso economico basato esclusivamente sulla crescita del PIL, verso una concezione che equilibri lo sviluppo umano con i molteplici valori della natura per una buona qualità della vita, senza superare i limiti biofisici e sociali».

Gli autori del rapporto avvertono anche che «Azioni mirate per combattere il cambiamento climatico possono danneggiare direttamente e indirettamente la natura e viceversa, ma esistono molte misure che possono dare un contributo positivo significativo in entrambe le aree».

Tra le più importanti azioni disponibili identificate nel rapporto ci sono: arrestare la perdita e il degrado degli ecosistemi ricchi di carbonio e di specie sulla terra e nell'oceano, in particolare foreste, zone umide, torbiere, praterie e savane; ecosistemi costieri come mangrovie, paludi salmastre, foreste di alghe e praterie di alghe; così come gli habitat blue carbon delle acque profonde e polari.

Il rapporto evidenzia che «La riduzione della deforestazione e del degrado forestale può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra causate dall'uomo, con un ampio range 0,4 a 5,8 gigatonne di anidride carbonica equivalente ogni anno».

Per quanto riguarda il ripristino di ecosistemi ricchi di carbonio e specie, gli autori sottolineano che «Il ripristino è tra le misure di mitigazione del clima basate sulla natura più economiche e rapide da implementare, fornendo 'habitat tanto necessario per piante e

animali, migliorando così la resilienza della biodiversità di fronte ai cambiamenti climatici, con molti altri benefici come regolazione delle inondazioni, protezione delle coste, miglioramento della qualità dell'acqua, riduzione dell'erosione del suolo e garanzia dell'impollinazione. Il ripristino dell'ecosistema può anche creare posti di lavoro e reddito, soprattutto se si prendono in considerazione le esigenze e i diritti di accesso delle popolazioni indigene e delle comunità locali».

Bisogna anche aumentare le pratiche agricole e forestali sostenibili per migliorare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, migliorare la biodiversità, aumentare lo stoccaggio del carbonio e ridurre le emissioni, attività che ncludono misure come la diversificazione delle colture e delle specie forestali, l'agroforestazione e l'agroecologia. Il rapporto stima che «Una migliore gestione dei terreni coltivati e dei sistemi di pascolo, come la conservazione del suolo e la riduzione dell'uso di fertilizzanti, offra un potenziale annuale di mitigazione del cambiamento climatico pari a 3 – 6 gigatonnellate di anidride carbonica equivalente».

Occorre però migliorare e mirare meglio le azioni di conservazione e fare in modo che siano coordinate e supportate da un forte adattamento climatico e dall' innovazione. IPBES e IPCC ricordano che «Le aree protette rappresentano attualmente circa il 15% della terra e il 7,5% dell'oceano. Ci si aspettano risultati positivi dall'aumento sostanziale delle aree intatte ed efficacemente protette. Le stime globali dei requisiti esatti per aree efficacemente protette e conservate per garantire un clima abitabile, una biodiversità autosufficiente e una buona qualità della vita non sono ancora ben stabilite, ma vanno dal 30 al 50% di tutte le superfici oceaniche e terrestri. Le opzioni per migliorare gli impatti positivi delle aree protette includono maggiori risorse, una migliore gestione e applicazione e una migliore distribuzione con una maggiore interconnessione tra queste aree». Il rapporto evidenzia anche la necessità di misure di conservazione che vadano al di là delle aree protette, compresi i corridoi migratori e la pianificazione per il cambiamento climatico, nonché una migliore integrazione delle persone con la natura per garantire l'equità di accesso e utilizzo dei contributi della natura alle persone.

IPBES e IPCC tornano a far notare che «L'eliminazione dei sussidi che supportano le attività locali e nazionali dannose per la biodiversità – come la deforestazione, l'eccessiva fertilizzazione e la pesca eccessiva, può anche sostenere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, insieme alla modifica dei modelli di consumo individuali, alla riduzione delle perdite e degli sprechi e al cambiamento delle diete soprattutto nei Paesi ricchi, verso opzioni più vegetali».

Ma il rapporto identifica come dannose per la biodiversità e i contributi della natura alle persone alcune misure mirate di mitigazione e adattamento climatico:

Piantare colture bioenergetiche in monocolture su una quota molto ampia di terreni. Tali colture sono dannose per gli ecosistemi se utilizzate su scala molto ampia, riducendo i contributi della natura alle persone e impedendo il raggiungimento di molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Su piccola scala, accanto a riduzioni pronunciate e

rapide delle emissioni di combustibili fossili, le colture bioenergetiche dedicate alla produzione di elettricità o combustibili possono fornire benefici collaterali per l'adattamento climatico e la biodiversità.

Piantare alberi in ecosistemi che storicamente non sono stati foreste e rimboschire con monocolture, soprattutto con specie arboree esotiche. Questo può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ma è spesso dannoso per la biodiversità, la produzione alimentare e altri contributi della natura alle persone, non ha chiari benefici per l'adattamento climatico e può allontanare le popolazioni locali a causa della competizione per la terra.

Aumento della capacità di irrigazione. Una risposta comune per adattare i sistemi agricoli alla siccità che spesso porta a conflitti idrici, costruzione di dighe e degrado del suolo a lungo termine dovuto alla salinizzazione.

Secondo il rapporto finale del workshop, «Qualsiasi misura che si concentri troppo strettamente sulla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere valutata in termini di benefici e rischi complessivi, come alcune energie rinnovabili che generano impennate dell'attività mineraria o consumano grandi quantità di terreno. Lo stesso vale per alcune misure tecniche troppo concentrate sull'adattamento, come la costruzione di bacini e dighe. Sebbene esistano importanti opzioni per mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici, queste possono avere grandi impatti ambientali e sociali negativi, come l'interferenza con le specie migratorie e la frammentazione degli habitat. Tali impatti possono essere ridotti al minimo, ad esempio, sviluppando batterie alternative e prodotti a lunga durata, sistemi di riciclaggio efficienti per le risorse minerarie e approcci all'estrazione mineraria che includano una forte considerazione per la sostenibilità ambientale e sociale»

Gli autori del rapporto sottolineano che «Mentre la natura offre modi efficaci per aiutare a mitigare il cambiamento climatico, queste soluzioni possono essere efficaci solo se si basano su riduzioni ambiziose di tutte le emissioni di gas serra causate dall'uomo».

Shobha Maharaj, una delle principali autrici del capitolo sulle piccole isole del rapporto, è d'accordo e ha detto all'agenzia *IPS*: «Questo ha il potenziale per cambiare le regole del gioco, sia in termini di ricerca che di sinergie tra questi temi. Spesso, poiché lavoriamo come in silos separati, tendiamo a dimenticare che esiste una forte interconnessione tra questi sistemi e, chiaramente, tra clima e biodiversità. Ci sono alcune misure che le persone hanno preso che sono considerate mitigazione climatica ma che, se fatte su larga scala, possono essere dannose. Se pianti alberi in una prateria della savana, questo può danneggiare un intero ecosistema. Pertanto, dobbiamo sempre fare un passo indietro e guardare al quadro generale, e questo viene sempre più integrato nell'attuale dialogo tra cambiamento climatico e biodiversità, quindi stiamo sicuramente andando nella giusta direzione. I risultati possono essere istruttivi per regioni come i Caraibi, uno degli hotspot della biodiversità globale. Sebbene l'area abbia specie endemiche e ricchi ecosistemi terrestri e marini, in alcuni Paesi la limitazione della terra per lo sviluppo economico provoca il degrado dell'habitat naturale e la deforestazione, che è esacerbata dai cambiamenti climatici. Qualcosa di semplice come lo sviluppo di un'area protetta

regionale, piuttosto che ogni isola con la propria area protetta, farebbe molto per evidenziare, sviluppare e aumentare le sinergie e affrontare i compromessi tra biodiversità e cambiamento climatico».

La presidente di IPBES, Ana María Hernández Salgar, rammenta a tutti che «La terra e l'oceano stanno già facendo molto, assorbendo quasi il 50% di CO2 dalle emissioni umane, ma la natura non può fare tutto. E' necessario un cambiamento trasformativo in tutte le parti della società e della nostra economia per stabilizzare il nostro clima, fermare la perdita di biodiversità e tracciare un percorso verso il futuro sostenibile che vogliamo. Questo richiederà anche che affrontiamo entrambe le crisi insieme, in modi complementari».

Il presidente dell'IPCC, Hoesung Lee, ha aggiunto: «Il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità si combinano per minacciare la società, spesso amplificandosi e accelerandosi a vicenda. Concentrandosi sulle sinergie e sui compromessi tra la protezione della biodiversità e la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, il workshop ha promosso il dibattito su come massimizzare i benefici per le persone e il pianeta. Ha rappresentato anche un passo importante nella collaborazione tra le nostre due comunità».

Pörtner ha concluso: «Può essere impossibile ottenere sinergie vantaggiose per tutti, o persino gestire i compromessi tra azioni per il clima e la biodiversità in ogni singola parte di un territorio o di unambiente marino. Ma raggiungere risultati sostenibili diventa progressivamente più facile quando si integra un mix di azioni su scala spaziale più ampia, attraverso la collaborazione transfrontaliera e la pianificazione territoriale consultiva congiunta, motivo per cui è importante affrontare anche la mancanza di sistemi e meccanismi di governance efficaci per migliorare l'integrazione tra le soluzioni per il cambiamento climatico e la biodiversità».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Marea nera al largo della Corsica: al lavoro per trovare i colpevoli

greenreport.it/news/inquinamenti/marea-nera-al-largo-della-corsica-al-lavoro-per-trovare-i-colpevoli

14 giugno 2021

Aree protette e biodiversità | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

L'inquinamento si estende su 35 Km di mare ed è il primo così esteso da molto tempo

[14 Giugno 2021]

Dopo che l'11 giugno dei Mirages 2000 in volo di esercitazione al largo di Solenzara hanno scoperto un inquinamento che, in totale, si estende su una lunghezza di 35 Km nel mare ad est della c Corsica, il capo della gendarmerie maritime, il colonnello Jean-Guillaume Remy, incaricato delle indagini, ha detto che bisogna «Ricostruire il corso degli eventi», raccogliendo campioni degli idrocarburi e immagini satellitari.

In mare sono stati s dispiegati diversi mezzi anti-inquinamento, navi militari e due rimorchiatori oceanici. A terra, dopo che il dell' Haute-Corse ha avviato il piano Polmar, sono all'opera una sessantina di uomini e donne della sécurité civile, i vigili del fuoco del servizio antincendio e di soccorso dell'Alta Corsica e i gendarmi, mobilitati con attrezzature di controllo e raccolta se l'inquinamento dovesse raggiungere le coste. Un decreto del prefetto dell' Haute-Corse ha vietato l'accesso alle spiagge dei comuni di Aleria fino a Ventiseri. Il perimetro del divieto può essere rivisto in funzione delle informazioni ricevute sulla deriva della marea nera.

In Corsica e Francia la preoccupazione è grande perché era molto tempo che non si assisteva a una pulizia delle cisterne così imponente ed estesa . Normalmente, la pulizia delle cisterne di una nave deve essere effettuata in porto, affidandosi a un'impresa specializzata e seguendo una procedura specifica per rispettare e norme ambientali, il che rappresenta un costo che alcuni armatori criminali cercano di evitare. Per dissuadere chi potrebbe essere tentato di commettere questi lucrosi atti di pirateria marina ambientale, la préfecture maritime francese organizza regolarmente operazioni di controllo e, se si rilevano violazioni, vengono sistematicamente avviate azioni legali. In Francia, l'inquinamento volontario nell'ambiente marino è punito con la reclusione e multe che vanno da 50.000 a 10 milioni di euro, a seconda delle dimensioni della nave.

Remy ha ricordato che «Le prime ore sono molto importanti per raccogliere più informazioni possibili. Questo è il motivo per cui abbiamo immediatamente coinvolto 11 militari specializzati e in questa indagine. La brigade de recherche de la gendarmerie maritime e la sezione di ricerca (…) può subentrare in caso di sviluppo internazionale», cioè di coinvolgimento delle acque italiane o di una nave battente bandiera straniera.

Il colonnello ha spiegato che «Abbiamo iniziato prelevando campioni di petrolio che potrebbero essere utilizzati per il confronto con quelli di navi sospette, anche se questo non è affidabile come un'impronta digitale o del DNA. Ciò può, tuttavia, costituire una prova».

Poi gli inquirenti francesi utilizzeranno studi sulla deriva degli idrocarburi di Météo-France e organizzazioni specializzate nella lotta all'inquinamento per definire, utilizzando modelli, lo spazio-tempo in cui è avvenuta quella che sembra una grossa pulizia delle cisterne: «Si cerca quindi di analizzare quella che viene chiamata la condizione della superficie, cioè di identificare quali navi erano presenti nell'area nello spazio-tempo prescelto – spiegano ancora alla gendarmerie maritime – Ci affidiamo a vari dispositivi tecnici come faremmo con la videosorveglianza a terra. La Francia ha il sistema di sorveglianza Spationav che combina i dati raccolti dagli aerei della marina francese, i fari, le registrazioni dei tag e persino i dati satellitari. A questo si aggiungono le risorse di monitoraggio dell'Agenzia europea di salvaguardia marittima, con sede a Lisbona. Una volta individuate le navi che si trovavano nell'area, vengono selezionate quelle che potrebbero, per la loro capacità, essere potenzialmente fonte di inquinamento. Inizialmente, le navi prese di mira sono considerate testimoni che hanno osservato il degasaggio. E' una forma di indagine di vicinanza. A poco a poco, raffiniamo. Se la nave individuata è francese, le audizioni saranno svolte dalla gendarmerie

maritime. Nel caso di navi provenienti da porti stranieri, la giurisdizione specializzata di Marsiglia, sotto l'autorità del prociuratore della Repubblica, può richiedere assistenza internazionale».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

G7: stop graduale dei finanziamenti a petrolio, gas e carbone. Proteggere il 30% delle terre emerse e del mare

greenreport.it/news/clima/g7-stop-graduale-dei-finanziamenti-a-petrolio-gas-e-carbone-proteggere-il-30-delle-terre-emerse-e-del-mare

14 giugno 2021

Aree protette e biodiversità | Clima | Energia | Inquinamenti

ECCO: una nuova cooperazione globale per il clima è il compito più importante di Draghi nel 2021

Passi avanti ma insufficienti. Greenpeace: i leader del G7 hanno seppellito la testa nella sabbia della Cornovaglia

[14 Giugno 2021]

Come riassume in un Comunicato la Casa Bianca, il Vertice G7 si è concluso con un mandato ai leader di Italia, Usa, Canada, Francia, Gran Bretagna, Germania e Giappone (più Unione europea) a «Proteggere il nostro pianeta sostenendo una rivoluzione verde

che crea posti di lavoro, riduce le emissioni e cerca di limitare l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi. Ci impegniamo a raggiungere il net zero etto entro il 2050, dimezzando le nostre emissioni collettive nei due decenni fino al 2030, aumentando e migliorando i finanziamenti per il clima fino al 2025; e a conservare o proteggere almeno il 3% della nostra terra e dei nostri oceani entro il 2030. Riconosciamo il nostro dovere di salvaguardare il pianeta per le generazioni future».
Inoltre, il G/ ha chiesto un mandato ai suoi leader per porre fine agli investimenti internazionali al carbone entro la fine del 2021 e ad avviare un Climate Investment Fund di 2 miliardi di dollari per permettere ai Paesi più poveri di abbandonare il carbone; incrementare gli sforzi di trasformazione delle economie per poter raggiungere l'obiettivo di un amento delle temperature medie globali limitato a 1,5° C rimanga raggiungibile; aumentare e migliorare la finanza per il clima nei prossimi 5 anni; lancio della nuova iniziativa Build Back Better World (B3W) per gli investimenti infrastrutturali sostenibili per i Paesi in via di sviluppo.

Più o meno quanto già promesso finora separatamente dai singoli Paesi del G7. Infatti, secondo il think tank climatico ECCO, «Nonostante la nuova unione di intenti dei G7 dopo quattro anni di divisioni, questi nuovi mandati non consegnano una leadership abbastanza forte di solidarietà sui vaccini e sul clima rispetto ai bisogni reali dei paesi più vulnerabili ed emergenti. Gli sforzi sui vaccini sono insufficienti rispetto alla disponibilità di dosi e della capacità di produzione e finanziamento delle potenze occidentali. Lo stesso vale per la finanza per il clima. L'iniziativa B3W è tempestiva in quanto presenta un'offerta per ricostruire la cooperazione multilaterale con il sud del mondo prima della COP26. Tuttavia, affinché l'iniziativa abbia impatto sarà necessario un forte pacchetto di capitali che possa spostare gli investimenti nei paesi in via di sviluppo da miliardi a trilioni. Le Banche multilaterali di sviluppo potrebbero diventare il fulcro dell'iniziativa».

Per ECCO la nuova geopolitica anticinese annunciata dal presidente Usa Joe Biden è rischiosa: «Occorre, inoltre, evitare di aumentare la tensione con la Cinarispetto alla Via della Seta e assicurare non solo che le due iniziative co-esistano ma che convergano sul rispetto degli obiettivi, standard e norme multilaterali, incluso l'allineamento con l'Accordo di Parigi. Ora che la Cina è isolata a livello internazionale rispetto al carbone, il G20 italiano sarà l'opportunità per costruire una nuova cooperazione globale sia per i vaccini che per il clima. Questo è il compito più importante di Draghi nel 2021. L'Italia dovrà impegnarsi per una**nuova e adeguata finanza per il clima** nei prossimi mesi: gli appuntamenti di Venezia a luglio e il Vertice G20 di Roma sono l'ultima chiamata per chiudere il deficit dell'Italia e rilanciare un forte impegno internazionale. Riteniamo che il G7 si possa riunire e colmare i deficit su vaccini e clima che la Cornovaglia lascia, prima della COP26, per esempio, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) a settembre. Senza nuovi e più ambiziosi impegni dei G7 e la cooperazione del G20 dei prossimi mesi, l'appuntamento della COP26 rischi di essere un insuccesso in partenza».

Luca Bergamaschi, co-fondatore di ECCO, aggiunge: «Tutti gli occhi sono ora puntati su Draghi per forgiare una nuova cooperazione globale sui vaccini e sul clima attraverso il G20. L'Italia può e deve raddoppiare i suoi sforzi di finanza per il clima e recuperare,

insieme ad altri paesi, il terreno perduto. I prossimi appuntamenti di Venezia a luglio e il Vertice G20 di Roma a ottobre saranno chiave. Questa è l'ultima chiamata per dimostrare la leadership dell'Italia e assicurare una COP26 di successo».

Durissima sui risultati del G7 Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, ha ricordato che «Tutti sono colpiti dal COVID-19 e dal peggioramento degli impatti climatici, ma sono i più vulnerabili che se la passano peggio a causa dei leader del G7 che dormono sul posto di lavoro. Abbiamo bisogno di una leadership autentica e questo significa trattare la pandemia e la crisi climatica per quello che sono: un'emergenza connessa alla disuguaglianza. Il G7 non è riuscito a prepararci a una COP26 di successo poiché manca fortemente la fiducia tra i Paesi ricchi e quelli in via di sviluppo. Ricostruire questa fiducia multilaterale essenziale significa sostenere l'esenzione TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, *ndr*), per un vaccinoper tutta la popolazione, rispettare gli impegni per il finanziamento climatico per i Paesi più vulnerabili e cacciare via i combustibili fossili dalla politica una volta per tutte. Le soluzioni per l'emergenza climatica sono chiare e disponibili, ma il rifiuto del G7 di fare ciò che è necessario sta lasciando indietro i vulnerabili del mondo. Per combattere il Covid-19, è fondamentale sostenere un'esenzione TRIPS per un vaccino popolare. Per condurci fuori dall'emergenza climatica, il G7 doveva fornire piani chiari per eliminare rapidamente i combustibili fossili e impegni per fermare immediatamente tutto lo sviluppo di nuovi combustibili fossili con una giusta transizione. Dov'è la chiara attuazione nazionale con scadenze e dov'è il finanziamento per il clima così urgentemente necessario per i Paesi più vulnerabili? Manca un piano per le risorse per proteggere almeno il 30% della nostra terra e del nostro mare, ma è urgentemente necessario. La protezione della natura deve essere realizzata in collaborazione con le popolazioni locali e indigene entro questo decennio. Altrimenti le pandemie diventeranno una norma da incubo sullo sfondo della catastrofe climatica».

Anche John Sauven, direttore esecutivo di Greenpeace UK boccia i risultati del G7 britannico: «Questo vertice sembra un disco rotto delle stesse vecchie promesse. C'è un nuovo impegno per porre fine agli investimenti esteri nel carbone, che è il pezzo forte. Ma senza accettare di porre fine a tutti i nuovi progetti di combustibili fossili – qualcosa che deve essere fatto quest'anno se vogliamo limitare i pericolosi aumenti della temperatura globale – questo piano è di brevissimo respiro. Il piano del G7 non va abbastanza lontano da nessuna parte quando si tratta di un accordo legalmente vincolante per fermare il declino della natura entro il 2030. E i finanziamenti offerti alle nazioni più povere semplicemente non sono nuovi, né abbastanza, per eguagliare il livello della crisi climatica. Boris Johnson e leader suoi colleghi hanno seppellito la testa nella sabbia della Cornovaglia piuttosto che affrontare la sfida ambientale che tutti noi dobbiamo affrontare».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Nell'ultimo mese le rinnovabili hanno coperto il 46% della domanda italiana di elettricità

greenreport.it/news/economia-ecologica/nellultimo-mese-le-rinnovabili-hanno-coperto-il-46-della-domanda-italiana-di-elettricita

14 giugno 2021

Economia ecologica | Energia

Terna: «A livello industriale, l'indice Imcei sta tornando sopra i livelli pre-pandemia»

[14 Giugno 2021]

A maggio le rinnovabili italiane hanno garantito un contributo centrale nel soddisfare la domanda di elettricità nazionale, coprendo il 46% della richiesta: un dato ampiamente sopra quello registrato in aprile (37%) e anche rispetto alla media 2020 (38%).

Secondo le analisi di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, anche il totale della domanda di energia elettrica continua a salire: è in crescita dell'8,5% rispetto a maggio del 2020, fortemente condizionato dalla pandemia, anche se il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura ha fatto

registrare una flessione dell'1,6% rispetto al mese precedente (aprile). Nei primi cinque mesi del 2021, comunque, la domanda elettrica in Italia è già in crescita del 6,6% rispetto all'omologo periodo dello scorso anno (+7,5% in termini rettificati).

Più nel dettaglio, nel mese di maggio la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per circa l'86% con produzione nazionale e per la quota restante (14%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. La produzione nazionale netta (21,3 miliardi di kWh) ha registrato un calo dell'1% rispetto a maggio 2020, mentre risultano in aumento le fonti eolica (+15,1%) e fotovoltaica (+5,9%); in flessione le fonti termica (-0,4%%), geotermica (-2,9%) e idrica (-11,4%).

In assoluto i dati di maggiore crescita riguardano ancora una volta l'indice Imcei elaborato da Terna – che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori, dalle industrie del cemento alla siderurgia all'alimentare – conferma anche per questo mese il ritorno sostanziale dei consumi industriali ai livelli pre-Covid: l'indice risulta in crescita del 15% rispetto a maggio 2020 e, soprattutto, del 3,5% rispetto a maggio 2019. Stavolta Terna registra inoltre una variazione congiunturale leggermente positiva (+0,3%) rispetto al mese precedente (aprile).

Ait Ambiente&Energia

Onu, Covid ha fermato progresso sviluppo sostenibile

ansa.it/canale_ambiente/notizie/vivere_green/2021/06/14/-onu-covid-ha-fermato-progresso-sviluppo-sostenibile-_9611cb05-43bf-4d1c-b976-0364d3cf52f3.html

14 giugno 2021

Rapporto SDSN sugli obiettivi dell'Agenda 2030

FOTO
Il coronavirus in Africa, il primo aiuto l'acqua © ANSA/
+CLICCA PER INGRANDIRE

La pandemia di COVID-19 ha segnato una battuta d'arresto per lo sviluppo sostenibile nel mondo. Per la prima volta del 2015, quando i paesi dell'Onu hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel 2020 il mondo è andato indietro sul cammino verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda (OSS, in inglese SDG). Il calo della performance sugli OSS a livello globale è dovuto in gran parte all'aumento dei tassi di povertà e di disoccupazione in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19. Lo afferma il rapporto annuale del centro studi Onu Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Il Covid-19 ha messo in luce la limitata capacità dei paesi in via di sviluppo a basso reddito (LIDCs) di attingere ai finanziamenti del mercato. Mentre i governi dei paesi ad alto reddito si sono largamente indebitati in risposta alla pandemia, i LIDCs non hanno

potuto farlo a causa della loro minore solvibilità di mercato. La principale implicazione nel breve termine del diverso spazio fiscale tra i paesi ad alto e basso reddito è la probabilità che i paesi ricchi si riprendano dalla pandemia più rapidamente dei paesi poveri.
La Finlandia è al primo posto dell'Sdg Index del 2021, seguita da due paesi nordici: Svezia e Danimarca. Tuttavia, anche la Finlandia e i paesi nordici si trovano di fronte a importanti problemi relativi ai diversi Oss e sono in ritardo nel raggiungimento di tutti gli Oss entro il 2030.
L'Asia orientale e meridionale ha compiuto più progressi negli Oss rispetto a qualsiasi altra regione, sia dal 2010 che dall'adozione degli obiettivi nel 2015. I tre paesi che hanno compiuto i maggiori progressi nel punteggio dell'Sdg Index dal 2015 sono il Bangladesh, la Costa d'Avorio, e l'Afghanistani. Al contrario, i tre paesi che sono scesi di più nella classifica sono il Venezuela, Tuvalu e il Brasile.
"Per la prima volta dall'adozione degli Oss nel 2015, nel 2020 il mondo ha indietreggiato - afferma Jeffrey D. Sachs, presidente dell'Sdsn e principale autore del rapporto -. La pandemia di Covid-19 ha creato non solo un'emergenza sanitaria globale, ma anche una crisi dello sviluppo sostenibile. Per ripristinare i progressi verso gli Oss, i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di un significativo aumento dello spazio fiscale, attraverso una riforma fiscale globale e un ampliamento del finanziamento da parte delle banche multilaterali di sviluppo. Le spese fiscali dovrebbero sostenere le sei trasformazioni chiave degli Oss istruzione di qualità per tutti, copertura sanitaria universale, energia pulita e industria, agricoltura e gestione del suolo sostenibili, infrastrutture urbane sostenibili e accesso universale alle tecnologie digitali".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

la Repubblica

GREEN&BLUE

Eventi estremi: bombe d'acqua e trombe d'aria, ce n'è una al giorno

repubblica.it/green-and-blue/2021/06/15/news/in_italia_un_evento_estremo_al_giorno_dall_inizio_del_2021-305910888

di Flavia Carlorecchio

15 giugno 2021

La media calcolata dall'European Severe Weather Database (ESWD), la banca dati europea sugli eventi climatici estremi, restituisce una foto dei cambiamenti climatici in atto

Dal Friuli alla Sardegna, dal Piemonte alla Puglia: gli eventi climatici estremi non risparmiano neanche un centimetro del nostro Paese. E sono molti: nel 2021 se ne è verificato in media quasi uno al giorno. È quanto emerge dai dati dell'European Severe Weather Database (ESWD), la banca dati europea sugli eventi climatici estremi.

Come funziona il rilevamento

Il database prende in esame eventi climatici capaci di recare danni a persone, strutture, servizi privati o pubblici. I report possono essere inviati da chiunque: cittadini e cittadine, associazioni, amministrazioni locali. Una volta verificate le informazioni, i dati sono

inseriti nel database. Secondo le rilevazioni, nei mesi invernali e primaverili l'Italia è stata scossa a terra da circa 150 eventi tra piogge intense, grandinate violente, venti forti e tempeste di fulmini. In mare invece si sono verificate circa 40 trombe marine.

Lazio sott'acqua, vento in Sardegna

Il Lazio è una delle regioni più colpite dalle piogge intense, che nel 2021 sono state ben 33. Forti grandinate hanno interessato soprattutto l'area del Veneto, mentre la Sardegna è stata colpita da venti con velocità superiore a 90 km/h. Non mancano i fulmini: ben 27 saette si sono abbattute su case, alberi, pali della luce interrompendo servizi e causando gravi danni e in un caso addirittura una vittima. Mancano ancora le ondate di calore, attese per la stagione estiva.

Agricoltura, persi 12 mld di euro in 10 anni

"Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo", commenta Coldiretti. Secondo le stime, il settore agricolo ha perso oltre 14 miliardi di euro in dieci anni. "Per questo è necessario intervenire in forma strutturale per contrastare i cambiamenti climatici anche con gli interventi resi possibili dal Recovery Plan".

L'ambiente nel Recovery Plan

Il Recovery Plan italiano (ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in effetti prevede una spesa per la "Rivoluzione verde e transizione ecologica" pari a 60 miliardi di euro. Le componenti da implementare riguardano l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile, l'energia rinnovabile e la mobilità, l'efficienza energetica e la riqualificazione edilizia e la tutela del territorio e delle risorse idriche. A questi si aggiungono 25 miliardi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, che comprendono investimenti sulle linee ferroviarie e il potenziamento dei collegamenti da nord a sud per persone e merci. Il Piano italiano è stato trasmesso a Bruxelles il 1° maggio, e la Commissione Europea ha due mesi di tempo per valutarlo ed approvarlo.

TEKNORING
Il portale delle professioni tecniche

Direttore dei lavori interno, precisazioni Anac sul conferimento dell'incarico

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/direttore-dei-lavori-interno-precisazioni-anac-conferimento-incarico

15 giugno 2021

L'Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, fornisce una serie di **indicazioni operative alle stazioni appaltanti nel caso decidano di affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori**. Come ricorda il presidente dell'Autorità, **Giuseppe Busia**, la materia degli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici, è disciplinata dal decreto legislativo n. 50/2016. Il Codice "ne prevede l'attribuzione o all'interno delle stazioni appalti o all'esterno". In particolare, l'articolo 24 del Codice dei Contratti Pubblici, rubricato "Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici", mette alcuni paletti per quanto concerne le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica. Ecco cosa prevede la normativa e le delucidazioni fornite da Anac sul direttore dei lavori interno.

Anac e lavori pubblici

L'Autorità elenca una serie di attività relative ai lavori pubblici. Tra queste, la loro esecuzione, il collaudo, il coordinamento della sicurezza della progettazione nonché la direzione dei lavori. Senza dimenticare gli incarichi di supporto tecnico amministrativo

alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente. Ebbene, **attività espletate:**

- **dagli uffici tecnici** delle stazioni appaltanti;
- **dagli uffici consortili** di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- **anche dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni** di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- dai soggetti di cui all'articolo 46.

La direzione dei lavori

Focus anche sull'articolo 101 dedicato ai "Soggetti delle stazioni appaltanti". **Il Codice obbliga le stazioni appaltanti ad individuare, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, del direttore dei lavori.** Il professionista, scelto su proposta del responsabile unico del procedimento, "può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere (comma 2)". La stessa disposizione, inoltre, individua sia i compiti e le attività del direttore dei lavori sia le sue responsabilità (comma 3). Altro passaggio importante, l'articolo 111 "Controllo tecnico, contabile e amministrativo". **Si precisa che se le amministrazioni aggiudicatrici non riescono ad espletare la direzione dei lavori, la possono affidare, nell'ordine:**

- **ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo;**
- **al progettista incaricato;**
- **ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione (comma 1).**

Scelta interna

Ebbene, alla luce delle normative appena esposte**,** l'Anac informa che nel caso in cui le stazioni appaltanti volessero **affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori**, le stesse dovrebbero **individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori**, specificandone il nominativo. In questo caso, **il professionista incaricato deve essere scelto tra i dipendenti:**

- **dei propri uffici tecnici;**
- **degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni**, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- **degli organismi di altre pubbliche amministrazioni** di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

L'importanza dell'incarico

Un’interpretazione che trova riscontro nel Codice dei Contratti Pubblici, in merito alla personalità e all’importanza dell’incarico. **L’articolo 101, comma 3, dice: “Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori”.** Non solo: “interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”.

Conflitto di interessi

Il presidente Busia fa poi un accenno importante alla disciplina generale dei c**onflitti di interesse**, citando gli articoli 26 e 42 del Codice. In particolare, all’art. 26 (“Verifica preventiva della progettazione”) si ricorda che **“lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”**.

“È evidente – conclude l’Anac – che **per controllare se sussista o meno in una fattispecie concreta una situazione di conflitto di interessi**, ovvero di incompatibilità a svolgere l’incarico di direzione dei lavori, **è necessario che sia individuato nominativamente il soggetto titolare dell’incarico”.**

Comunicato Anac del 26 maggio 2021

TEKNORING
Il portale delle professioni tecniche

Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell'asseverazione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-niente-computo-metrico-asseverazione

15 giugno 2021

L'Agenzia delle Entrate e la Commissione per il monitoraggio del Sismabonus confermano che **non serve inserire il costo dell'intervento di riduzione del rischio sismico nell'asseverazione,** a cura di professionisti abilitati, che ne attesta l'efficacia, al fine di ottenere il Sismabonus acquisti. Ovvero la detrazione fiscale per gli acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione con vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Cosa occorre indicare nell'asseverazione

Nel **modello di asseverazione del progettista** da allegare alla richiesta del titolo edilizio entro l'avvio del cantiere (Allegato B Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020) occorre indicare:

- il prezziario utilizzato per la stima dei lavori;
- l'importo complessivo dell'intervento (comprese le spese professionali);
- l'importo complessivo dei lavori.

Nel caso di Sismabonus acquisti, però, **non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori** e non deve essere compilata la sezione del modulo dedicata all'indicazione del costo complessivo dell'intervento. Dato che **la detrazione fiscale si determina sulla base del prezzo della singola unità immobiliare**, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Senza relazione, quindi, col "costo complessivo dell'intervento" richiesto nel modulo di asseverazione (che invece va indicato negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti).

Tale parere è stato espresso rispondendo a un quesito posto da un'impresa di costruzioni e ristrutturazioni, proprietaria di un compendio immobiliare su cui risultavano preesistenti fabbricati, che aveva presentato il **progetto antisismico sull'immobile, privo dall'asseverazione della classe di rischio**. In quanto alla data di inizio delle procedure autorizzatorie, il Comune era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo del Sismabonus.

Sismabonus acquisti, le interpretazioni dell'Ance Sismabonus acquisti, solo con rogito entro il 31 dicembre 2021

Chiarimenti sull'asseverazione tardiva

Per quanto riguarda l'**asseverazione tardiva**, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva già chiarito che "le imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 – data di entrata in vigore della disposizione che ha esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nelle predette zone 2 e 3 – e che non hanno presentato l'asseverazione in parola, in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni pro tempore vigenti, **possono integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione**, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata **entro la data di stipula del rogito dell'immobile** oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico".

Non serve redigere il computo metrico estimativo dei lavori

Per quanto riguarda il **computo metrico estimativo**, la Commissione Consultiva per il Monitoraggio del Sismabonus ha precisato che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (Sismabonus acquisti), **non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori**. E non deve essere compilata la sezione del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo complessivo dell'intervento.

Agenzia delle Entrate, risposta n.366/2021

TEKNORING
Il portale delle professioni tecniche

Prezzi dei materiali da costruzione: in GU il Decreto per le compensazioni

teknoring.com/news/lavoro/prezzi-dei-materiali-da-costruzione-decreto-compensazioni

15 giugno 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2021 è stato pubblicato il **Decreto 25 maggio 2021** del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con i prezzi dei materiali da costruzioni.

Il documento concerne la **"Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali**, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi".

Ebbene, all'articolo 1 del decreto si legge testualmente: **"**Il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2020, rispetto al 2019, **non ha subito variazioni percentuali**, in aumento o in diminuzione, **superiori al dieci per cento"**.
Un'attestazione importante, anche a seguito della crisi da Covid, e alle recenti polemiche sul caro-prezzi delle materie prime, anche in ambito edilizio.

Prezzi dei materiali da costruzione: i prezzi medi

Per i contratti affidati prima dell'entrata in vigore del dl n. 50 del 18 aprile 2016 e in corso di esecuzione, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione impiegati nel 2020, bisogna fare riferimento:

- **ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, qualora l'offerta sia stata presentata dal 2012 al 2016** (allegato n. 1 decreto ministeriale 20 maggio 2019);
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, con **offerta nel 2011** (allegato n. 1 dm 20 maggio 2019 e nell'allegato n. 1 dm 3 luglio 2013);
- alla media dei prezzi – con la variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10% – con **offerta nel 2010** (allegato n. 1 dm 20 maggio 2019, allegato n. 1 dm 3 luglio 2013 e allegato n. 1 dm 3 maggio 2012)
- stesso discorso per **l'offerta presentata nel 2009** (allegato n. 1 dm 20 maggio 2019, allegato n. 1 dm 3 luglio 2013 e allegato n. 1 dm 3 maggio 2012).

Variazioni percentuali annue

Ancora, per i prezzi medi e le variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, bisogna fare riferimento:

- agli allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013 e n. 1 del dm 3 maggio 2012, qualora **l'offerta sia stata presentata nel 2009**;
- **per l'offerta presentata nel 2008**: allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012 e n. 1 dm 9 aprile 2010;
- **offerta nel 2007:** allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010;
- **offerta nel 2006**: allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al dm 24 luglio 2008;
- agli allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010, nelle tabelle allegate al dm 24 luglio 2008 e dm 2 gennaio 2008, **per l'offerta presentata nel 2005**.

Allegati e tabelle

Prezzi medi e variazioni percentuali. Ulteriori riferimenti:

- allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010, nelle tabelle allegate ai dm 24 luglio 2008, 2 gennaio 2008 e 11 ottobre 2006, **per l'offerta presentata nel 2004**;
- **offerta nel 2003 o anteriormente:** allegati n. 1 dm 20 maggio 2019, n. 1 dm 3 luglio 2013, n. 1 dm 3 maggio 2012, n. 1 e 2 dm 9 aprile 2010. Inoltre, nelle tabelle allegate ai dm 24 luglio 2008, 2 gennaio 2008, 11 ottobre 2006 e 30 giugno 2005.

Decreto 25 maggio 2021 (GU 7 giugno 2021).

TEKNORING
Il portale delle professioni tecniche

Imu, Sostegni bis e le proroghe dell'Agenzia delle Entrate

teknoring.com/news/tasse/sostegni-bis-proroghe-agenzia-delle-entrate-riscossione

15 giugno 2021

Prorogato fino al **30 giugno 2021** il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni. È una delle novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto "Sostegni-bis" (DL n. 73/2021). E con l'occasione l'**Agenzia delle entrate-Riscossione** ha aggiornato le Faq.

Pagamenti entro il 2 agosto

Il decreto n. 73/2021 **proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021** il termine di sospensione dei versamenti di tutte le **entrate tributarie e non tributarie** derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. **"zona rossa"** di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.

Stop notifiche degli atti fino al 30 giugno

Il decreto “Sostegni-bis” proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il **periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle**, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di **accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità. E il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere **dal 1° luglio 2021**, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Dal 1 ottobre Agenzia Riscossione subentra a Riscossione Sicilia

Il decreto “Sostegni-bis” dispone, con decorrenza 30 settembre 2021, lo **scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa** e affida, a partire dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione nella Regione siciliana all’Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio.

Scadenza IMU, prima rata il 16 giugno

Sul fronte, invece, dell’IMU, la prima scadenza, sotto forma di acconto, è fissata per il **16 giugno**. Mentre per il saldo, ossia per il versamento della seconda rata bisognerà provvedere a pagare il **16 dicembre**.

Al netto delle esenzioni previste dalla legge (la **Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni hanno esteso i casi e le categorie di esonero**) saranno chiamati a pagare la prima rata dell’IMU chi possiede un fabbricato ad esclusione della prima casa e chi possiede aree fabbricabili e terreni agricoli.